

DCXLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	31291
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	31291
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	31319
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31319
Proposte di legge (Annunzio)	31291
Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);	
MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (83);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia (1353);	
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1361)	31292
PRESIDENTE	31292
NICOSIA	31292, 31295, 31307
CANTALUPO	31293, 31295, 31300, 31306
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	31293
31301, 31308, 31312	
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31294
31304, 31309, 31316	
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	31294
31305, 31309, 31317	
GEFTER WONDRIKH	31295
SERVELLO	31299
ROBERTI	31306, 31309, 31319
BOZZI	31308, 31309
LUZZATTO	31311, 31318
Interrogazioni (Annunzio)	31319

La seduta comincia alle 16,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Breganze e Montini.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2886), con modificazioni;

dalla XI Commissione (*Agricoltura*):

« Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3762).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ERMINI: « Estensione al personale docente universitario delle norme di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 13 marzo 1958,

n. 165, e dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, circa la valutazione del servizio prestato in reparti combattenti » (3966);

BONOMI ed altri: « Norme in materia di pagamento dei fitti in grano » (3967);

GRILLI ANTONIO e CRUCIANI: « Norme per la protezione ed il ripopolamento della selvaggina stanziale » (3968).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 44.

Si dia lettura dell'articolo 45.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« Spetta alla giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della regione, salvo le attribuzioni riservate agli assessori in base all'articolo 31; amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre leggi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere le parole: « salvo le attribuzioni riservate agli assessori in base all'articolo 31 ».

I medesimi deputati hanno inoltre proposto di sostituire le parole: « deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni », con le altre: « deliberare, salva ratifica del consiglio, in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Prima di tutto devo precisare che il primo emendamento è da considerarsi precluso, perché era correlativo ad un emendamento da noi presentato all'articolo 32 e respinto dalla Camera (è un errore di stampa il riferimento all'articolo 31).

Il secondo emendamento propone che la giunta possa « deliberare, salvo ratifica del consiglio, in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni ». Questo principio è molto importante, perché noi ci possiamo trovare di fronte ad atti amministrativi posti in essere da parte della giunta regionale e che possono anche superare i limiti consentiti dalla stessa impostazione del bilancio regionale.

Quando si tratterà dei prestiti e dei mutui che potrà contrarre la regione, presenteremo degli emendamenti intesi a non far superare un certo ammontare. Per esempio, le quote di ammortamento non dovrebbero superare il quarto delle entrate effettive della regione. È questa una forma di tutela di carattere amministrativo e finanziario. Nel caso in discussione le funzioni della giunta sono salve per decisioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni. Però, dato che interessano tutta la regione, è giusto chiederne la ratifica da parte del consiglio.

Chiedo inoltre che venga coordinato il punto che riguarda il bilancio, secondo le norme dell'articolo 23-bis che è stato accolto. Non presentiamo emendamento, ma ne facciamo questione di mero coordinamento. L'articolo 23-bis prevede l'approvazione del bilancio entro il 31 gennaio e l'approvazione del consuntivo entro il 31 luglio. Appare pertanto opportuno che si stabilisca il termine entro il quale debba essere effettuata la presentazione di questi atti al consiglio regionale.

PRESIDENTE. Sia pure a fini di coordinamento, onorevole Nicosia, è tuttavia indispensabile considerare formalmente questa proposta come un emendamento.

NICOSIA. Non intendo, signor Presidente, presentare a questo riguardo un emendamento in quanto desidero soltanto rivolgere un invi-

to alla Commissione perché venga considerato tale aspetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Di tutti gli atti emanati a norma del comma precedente il presidente della giunta deve dare notizia al consiglio regionale iscrivendoli nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla data della loro deliberazione ».

CANTALUPO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Le facoltà concesse alla giunta e all'assemblea regionale concernono materia di grande importanza e delicatezza: si tratta di una vera e propria attività legislativa. Orbene, non è prescritto, come invece noi riteniamo sarebbe bene fosse prescritto, che l'assemblea debba ricevere notizia dal presidente della giunta di tutti gli atti da questa emanati.

In tal senso, pertanto, dispone il nostro emendamento, il quale è più ampio di quello presentato dai colleghi del Movimento sociale, in quanto vuole in ogni caso che sia salvo il rispetto di un adempimento tradizionale in tutte le assemblee.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. L'emendamento Roberti-Nicosia, come è stato poco fa rilevato dall'onorevole Cantalupo, viene in qualche misura a coincidere con quello liberale, ma io non penso che essi si identifichino. Noi chiediamo una particolare cautela ed una ratifica per taluni provvedimenti che consideriamo di maggiore importanza; l'emendamento del gruppo liberale chiede una cautela di carattere generale, come conoscenza da parte del consiglio, non come ratifica, in ordine a tutti i provvedimenti adottati dalla giunta. Penso quindi che un emendamento non precluda l'altro, venga approvato o no.

Quanto al contenuto dell'articolo 45, vorrei spendere qualche altra breve parola per andare, come al solito, alla ricerca dei precedenti e per suggerire alla maggioranza, qualora lo ritenga, una rimeditazione del testo, dato che in taluni precedenti — a cominciare da quello relativo alla legge n. 62 — troviamo un testo che a me sembra meglio elaborato.

La legge n. 62, all'articolo 31, che è l'articolo corrispondente a questo, comincia con una premessa che può anche sembrare pleonastica, ma che tuttavia ha la sua importanza: « La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione ». È una premessa sulla quale si potrebbe cominciare a discutere ai sensi di quanto abbiamo detto stamane. Ma una premessa di questo genere, in linea con quanto stamane la maggioranza un po' contraddittoriamente ha sostenuto, potrebbe essere utile.

Mi sembra poi più esatto dire che la giunta provvede all'esecuzione delle leggi e delle delibere del consiglio, anziché dire che spetta alla giunta deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale. Dare esecuzione alle leggi è qualcosa di più e di più preciso che deliberare i regolamenti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di due concetti diversi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non credo che per dare esecuzione ad una legge sia obbligatorio approntare un regolamento. Vi sono leggi che vengono eseguite senza bisogno di alcun regolamento. La potestà qui attribuita alla giunta sembra limitatrice delle sue attribuzioni. Dire che la giunta delibera i regolamenti di esecuzione potrebbe far pensare che soltanto le leggi che hanno bisogno di un regolamento, quanto alla esecuzione, spettino all'attribuzione normale della giunta regionale. Quindi, per questa prima considerazione, mi permetto di suggerire come preferibile la dizione dell'articolo 31 della legge n. 62.

Quanto alle liti attive e passive, lo stesso articolo 31 della legge n. 62 rinvia al disposto dell'articolo 25 della medesima legge. Anche questo mi sembra interessante, perché l'articolo 25 della legge n. 62 dispone: « Il presidente della giunta ha la rappresentanza in giudizio della regione e, salvo a riferirne alla giunta nella prima adunanza, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie ».

Non so cosa pensi la maggioranza della Commissione, ma ho l'impressione che una tale procedura tuteli meglio i diritti e gli interessi della regione. È meglio che sia il presidente della giunta a promuovere la difesa in giudizio degli interessi della regione piuttosto che attribuire genericamente questa facoltà alla giunta nel suo complesso. Possono esservi giunte politicamente monocolori, possono invece esservi giunte politicamente composite, e può darsi che, per mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

tivi politici o per difficoltà di rapporti personali fra il presidente e taluni componenti della giunta, la difesa della regione in giudizio ritardi, con le norme qui stabilite.

Quanto agli altri statuti regionali, quello della regione sarda non si occupa di questo problema, ma se ne occupano le norme di attuazione di tale statuto all'articolo 8; e devo dire che anche l'articolo 8 delle norme di attuazione dello statuto sardo è più preciso, in taluni punti, di quanto non sia questo articolo. Si dispone, per esempio, all'alinea c): «delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio». Questa norma, che troviamo anche nella legge n. 62, qui non compare. Vorrei pertanto chiedere all'onorevole relatore per la maggioranza di chiarire se si tratti di una dimenticanza, oppure, come penso, di una volontaria variante, della quale vorrei conoscere i motivi.

Vi è anche un'altra attribuzione nell'articolo 8 delle norme di attuazione dello statuto sardo. L'alinea h) reca: «Nomina, colloca a riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali». Anche questa sembra una norma opportuna, perché abbiamo stabilito la competenza della regione in merito al trattamento degli impiegati e salariati regionali: la giunta dovrebbe essere quindi espressamente investita della materia. Non ho presentato emendamenti al riguardo, perché chiedo piuttosto chiarimenti alla maggioranza; se per caso la maggioranza fosse d'accordo per inserire a titolo migliorativo qualcuno di questi chiarimenti, ne sarei lieto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 45?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La questione sollevata dall'onorevole Almirante è piuttosto complessa, ma si deve risolvere alla stregua di alcune osservazioni di carattere generale. Innanzi tutto, qui si tratta della competenza della giunta, che è l'organo della regione che adempie alle funzioni amministrative. Il consiglio regionale è invece l'organo legislativo della regione e adotta provvedimenti amministrativi nei soli casi eccezionali previsti dall'articolo 7, che tassativamente li enumera, prescrivendo che il consiglio li approvi con leggi formali.

Passiamo all'esame dei singoli emendamenti. Non parlo del primo emendamento Roberti, che è decaduto. Il secondo propone di sostituire le parole «deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni»,

con le parole: «deliberare, salva ratifica del consiglio, in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni». Ma il consiglio non deve dare alcuna ratifica perché non ha competenza amministrativa. È come se il Parlamento dovesse ratificare le attività amministrative dei singoli ministeri. Esso può formulare una censura politica, discutere interpellanze e mozioni, rivedere i conti consuntivi, ma non può diventare, da organo legislativo, organo amministrativo.

Per quanto riguarda l'emendamento Bozzi, non comprendo perché gli atti emanati dal presidente della giunta dovrebbero essere iscritti all'ordine del giorno del consiglio regionale. Infatti non è necessario che i consiglieri siano informati in questo modo della emanazione di tali atti, poiché essi hanno la possibilità di esaminarli e di controllarli attraverso il potere di mozione e di interrogazione.

CANTALUPO. In quale momento?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. In ogni momento, perché qualsiasi consigliere che non abbia potuto esaminare l'atto amministrativo può fare richiesta di una comunicazione al riguardo, appunto esercitando i suoi normali poteri di controllo. Se poi l'emendamento tende ad affidare in sostanza al consiglio il potere di ratificare gli atti della giunta, siamo di fronte, mi si consenta di dirlo, ad una confusione di idee, perché tale controllo è atto amministrativo mentre il consiglio è organo eminentemente e squisitamente legislativo. Per queste ragioni sono contrario ad entrambi gli emendamenti Roberti e Cantalupo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti, per le ragioni già egregiamente esposte dall'onorevole Rocchetti, e soprattutto per il fatto che la comunicazione degli atti emanati dalla giunta al consiglio e la loro iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare determinerebbero una situazione di incertezza. Ove infatti venisse accolto l'emendamento Bozzi, non si comprenderebbe se questa iscrizione all'ordine del giorno comporterebbe automaticamente la necessità di una discussione o soltanto la facoltà da parte del consiglio regionale di discutere e deliberare al riguardo.

Oltre a queste ragioni, se ne è venuta determinando un'altra in seguito al riferimento fatto dall'onorevole Almirante all'articolo 31 della legge n. 62 del 1953, articolo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

che rimanda a sua volta al precedente articolo 25 di quella stessa legge, con il quale si affidano al presidente della giunta competenze di carattere esecutivo in materia di azioni legali, di provvedimenti cautelativi e di azioni possessorie. La regola fissata dal citato articolo 25 è che il presidente può agire, ma deve darne comunicazione alla giunta. Questa procedura, di cui l'onorevole Almirante ha proposto il recepimento, è cioè estremamente diversa da quella enunciata nell'emendamento Roberti, che parla di ratifica da parte del consiglio, e non di approvazione della giunta o di comunicazioni alla giunta. Come bene ha detto l'onorevole Rocchetti, si tratta qui di attività esecutiva, non legislativa, e quindi di materia che rientra nella normale competenza della giunta. Il fatto che tale competenza sia specificamente riservata alla giunta, e non al presidente, assicura quella maggiore garanzia che si vorrebbe viceversa realizzare attraverso l'intervento del consiglio regionale.

Per questi motivi ritengo debba essere mantenuto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Il primo emendamento Roberti è decaduto.

Onorevole Nicosia, mantiene il secondo emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente, poiché tra le funzioni del consiglio vi è anche quella prevista dal nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire le parole « deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni », con le altre: « deliberare, salva ratifica del consiglio, in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Onorevole Cantalupo, mantiene l'emendamento Bozzi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo Bozzi:

« Di tutti gli atti emanati a norma del comma precedente il presidente della giunta deve dare notizia al consiglio regionale iscrivendoli nell'ordine del giorno della prima seduta con-

siliare successiva alla data della loro deliberazione ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

« La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione.

La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Governo della Repubblica deve chiedere il preventivo parere della giunta regionale, ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano la regione ».

I medesimi deputati hanno inoltre proposto di sopprimere il secondo comma.

GEFFER WONDRICH. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEFFER WONDRICH. A me sembra che la norma di cui al primo comma non dovrebbe trovare posto in una legge costituzionale che deve governare la regione. Si tratta, infatti, di pareri che praticamente rientrano nella normale dinamica del Governo, che lo stesso Governo, attraverso gli organi statutariamente chiamati a disciplinare la materia dei trasporti (cioè il Ministero dei trasporti), può procurarsi sempre che vi sia bisogno di questa indicazione.

La modifica che noi proponiamo col nostro emendamento sostitutivo del primo comma ha carattere formale. Il Governo o il Ministero dei trasporti, quando disciplina la materia delle comunicazioni ferroviarie o quella delle linee automobilistiche, interpella normalmente organi come le camere di commercio. Nella specie, siccome vi sono anche linee marittime, oltre alle camere di commercio sa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

ranno interpellate anche le società di navigazione interessate.

Vi sono conferenze orarie, conferenze ferroviarie alle quali partecipano anche altri Stati, poiché, quando si prende in considerazione la struttura della regione, occorre tener conto che vi sono comunicazioni internazionali attraverso Tarvisio, Gorizia e ora anche attraverso Trieste, data la nuova linea Trieste-Vienna aperta due mesi fa. Vi è perciò una prassi, un andamento, una regola per cui esistono già organi che vengono chiamati ad esprimere il loro parere su questa materia indubbiamente importante.

La dizione dell'articolo ci lascia perplessi. Quale sanzione, quale illegittimità si configurerebbe qualora il Governo non ritenesse di sentire il parere della regione in materia di istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti? Trovo in sostanza che la disciplina di questa materia, comunque importante (soprattutto nella parte che riguarda gli accessi, le comunicazioni dell'istituenda regione), non dovrebbe rientrare in generale in una regolamentazione qual è quella che stiamo discutendo.

Rispetto alla formulazione dell'articolo noi proponiamo un'aggiunta, anche se, dal lato pratico, tutto questo potrebbe essere senz'altro omissis, anche per economia di tempo. Infatti, la regione di per sé non può esprimere, secondo me, un parere diretto in materia di istituzione, di regolamentazione e di modificazione dei servizi nazionali di comunicazione; a sua volta la regione dovrebbe ricorrere agli organi che più propriamente, per statuto, sono chiamati a controllare, a studiare, a preparare statistiche, a raccogliere i desideri dei ceti interessati (commercianti, industriali, popolazioni), quali sono soprattutto le camere di commercio. In sostanza, anche se il nostro primo emendamento appare correttivo della formulazione dell'articolo 46, noi riteniamo che l'articolo medesimo potrebbe anche essere soppresso. Su questo primo comma dell'articolo non voglio ulteriormente soffermarmi, perché se ne occuperà più ampiamente l'onorevole Servello: quindi, per evitare ripetizioni di concetti, mi limito alle osservazioni che ho fatto.

Veniamo invece alla seconda parte dell'articolo 46, che merita un discorso più lungo.

Il secondo comma recita: « La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di

Trieste ». Voi comprendete come il discorso si faccia qui più delicato. Infatti, con questa proposizione si investirebbe, sia pure con la limitata funzione del parere, la regione di compiti che non possono assolutamente esserle propri; perché, se è vero, come è vero, che la regione è un organo di decentramento amministrativo, con questa formulazione la si fa diventare un vero e proprio organo politico, con facoltà di intervenire in trattative fra Stati sovrani in occasione di trattati di commercio, di traffico confinario o di transito per il porto di Trieste. Qui veramente si è andati troppo oltre; qui in effetti si vogliono dare alla regione funzioni che essa non dovrebbe avere, non soltanto, ma che non potrebbe avere, perché le si darebbe in tal modo una veste (sia pure consultiva) che le regioni non dovrebbero avere in base ai principi che informano la loro stessa istituzione.

A questo proposito, bisogna richiamarsi alle disposizioni, alle norme, agli accordi vigenti, di cui non si fa parola. Non so se la Commissione, nello studio del problema e nella formulazione di questo articolo, abbia tenuto presenti i cosiddetti accordi di Udine, che sono un corollario del *memorandum* d'intesa; se non l'avesse fatto, è mio dovere ricordare, qui alla Camera, che l'esistenza di questi accordi di Udine, accordi internazionali, a mio parere rende impossibile l'attuazione di questo secondo comma dell'articolo 46, a meno che non si voglia estendere la capacità d'intervento della regione a funzioni che non sono sue.

Ora, è opportuno ricordare che il *memorandum* d'intesa, all'articolo 7, stabiliva che « i governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla parafatura del presente *memorandum* d'intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale, che comprenda le facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe per terra e per mare attraverso la linea di demarcazione per normali attività commerciali o di altro genere, nonché per i trasporti e le comunicazioni. Questo accordo riguarderà Trieste e le aree adiacenti ».

Quindi, il *memorandum* d'intesa prevedeva norme particolari per la disciplina del traffico di frontiera, sia per le persone sia per le merci.

Dopo lunghi mesi di trattative, finalmente, il 20 agosto 1955, furono siglati i cosiddetti accordi di Udine, stipulati fra l'Italia e la Jugoslavia in relazione al *memorandum* d'intesa. Ritengo opportuno, succinta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

mente, esporre quelli che sono gli estremi di questi accordi di Udine, che si rinnovano di anno in anno per convenzione italo-jugoslava, per vedere se possono convivere, in certo qual modo, con la norma che l'articolo 46 al secondo comma prevede.

Gli accordi di Udine per il regolamento del traffico delle persone e delle merci e delle comunicazioni terrestri e marittime fra le aree adiacenti previste nell'articolo 7 del *memorandum*, in un primo tempo avevano limitato la loro portata proprio all'area di Trieste, che è stata definita come quella del comune di Trieste. Qui, è inutile ripetere il vecchio concetto che abbiamo discusso a lungo, cioè l'appartenenza a Trieste dei distretti di Muggia, San Dorligo della Valle, ecc., come l'appartenenza al distretto di Capodistria di alcuni comuni del distretto di Cesana, che non fanno parte della zona B, ma fanno parte del territorio ceduto alla Jugoslavia, come il comune di Castagnevizza.

Ora, il diritto al trasferimento era previsto dagli accordi per tutti coloro che a norma dell'articolo 8 del *memorandum* d'intesa avessero la residenza stabile nell'una o nell'altra area. Infatti, sono previste quattro forme di lasciapassare. La prima forma riguarda un lasciapassare ordinario; la seconda un lasciapassare straordinario; la terza il permesso di transito agricolo per coloro che si trovano nella situazione di avere la casa in Italia e il campo da coltivare in Jugoslavia; la quarta forma è un permesso di transito con facoltà di quattro passaggi in quattro mesi, con rinnovo da parte delle autorità dei due paesi, con estensione facoltativa ai medici, alle ostetriche, ecc. Questo accordo disciplina anche i trasporti fra le due aree, le comunicazioni marittime e terrestri e prevede altresì alla regolamentazione fiscale per i fondi appartenenti a persone dell'una e dell'altra area; disciplina le sorti dei beni agricoli, le esumazioni da un'area all'altra; infine prevede facilitazioni doganali. A questo proposito, è opportuno ricordare che una norma di questo genere ha già dato luogo ad ampia discussione e a controversie di carattere giudiziario, tanto che una causa è giunta fino in Cassazione. Infatti, la causa riguarda il quantitativo di benzina che il residente in Trieste può comperare in zona B ed in Jugoslavia (questa norma si applica a una striscia di territorio di 10 chilometri dentro e fuori del confine) e portare in Italia. Molti residenti nella zona A vanno ad attingere la benzina nella zona B perché costa meno. Le norme degli accordi di Udine

prevedevano che si potesse fare un prelevamento limitato in relazione al contenuto del serbatoio di cui l'auto è dotata. Su questo punto si è accesa una lunghissima discussione. In un primo tempo il fisco ha avuto ragione nella sua concezione restrittiva di questa facoltà, ma successivamente la Cassazione ha ritenuto che la benzina poteva essere prelevata in misura superiore, cioè che si poteva fare il « pieno » e quindi rientrare in Italia con il serbatoio colmo.

Gli accordi di Udine prevedono anche controlli doganali, stabiliscono il regime delle assicurazioni sociali, in quanto gli assicurati dell'I. N. P. S. che siano rimasti oltre il nostro confine godono delle pensioni del medesimo e viceversa, stabiliscono le norme per la fornitura dell'acqua, per l'istituzione e il funzionamento della commissione mista permanente.

Vi è da notare che questi accordi sono stati ratificati dai due ministeri degli esteri e che, con uno scambio di lettere tra i presidenti delle due commissioni, le disposizioni che erano limitate, secondo il *memorandum* d'intesa, all'area di Trieste e a quella vicina, sono state estese per il traffico di frontiera all'intera fascia del confine tra l'Italia e la Jugoslavia per una profondità, da una parte e dall'altra, di 10 chilometri. Questo è molto importante.

Ora mi si potrà obiettare: cosa c'entra questo? La giunta regionale è chiamata ad interessarsi del problema solamente nella forma del parere quando siano in elaborazione trattati di commercio con Stati esteri che interessano il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste.

Ritengo che la giunta regionale non debba essere consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri, neppure per il limitato traffico della regione. Infatti, vi è già uno strumento che disciplina questo traffico di frontiera e quindi vi è una difficoltà di carattere giuridico-procedurale. Bisognerebbe dire, e non so come si potrebbe dire, che gli accordi di Udine che sono stati stipulati, che sono tuttora in vigore e che vengono rinnovati ogni anno in armonia ed in conseguenza dell'articolo 7 del *memorandum* d'intesa, vengono in un certo qual modo assorbiti da quelli che potranno essere i futuri trattati o patti, anche in ordine al limitato problema del traffico confinario. Ma dal punto di vista giuridico-diplomatico non vedo come questo sia possibile, perché vi è uno strumento limitato, che è il *memorandum* d'intesa, e vi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

sono gli accordi di Udine, parafati da entrambi gli Stati, che disciplinano particolari materie. Non bisogna dimenticare che vi sono trattati di commercio che riguardano l'attività commerciale non solamente con la Jugoslavia, perché vi è una parte del nostro confine che attinge all'Austria. Noi quindi ci troveremmo in una situazione veramente imbarazzante. Noi non vogliamo che gli accordi di Udine vengano meno, in quanto essi si sono dimostrati idonei a facilitare lo scambio delle persone e delle merci, sia pure limitato, e hanno dato la possibilità agli istriani di recarsi facilmente senza passaporto nella zona B; tanto vero che il traffico è intensissimo. Infatti, se ricordo bene le statistiche, l'hanno scorso vi è stato un movimento di quasi due milioni di persone.

Perché una giunta regionale, che ha funzioni puramente amministrative, soltanto per il fatto di essere geograficamente situata vicino al confine, deve essere interpellata e consultata per obbligo in ordine a trattati di commercio con Stati esteri che vanno ben al di là di quelli che possono essere gli interessi della regione? Un trattato di commercio non riguarda mai la striscia di confine, ma considera ragioni ben più late, guarda a tutti i settori che interessano i paesi firmatari, considera ogni parte dell'attività commerciale, stabilisce norme valutarie, norme di pagamento, crediti, stabilisce come devono essere esportate e importate le merci, fissa quali garanzie devono essere date per l'importazione e l'esportazione dei prodotti.

Una norma di questo genere, secondo me, non costituirebbe che una remora alla formulazione precisa ed alla facile interpretazione di un trattato di commercio, per il quale funzionano altri presupposti e che ha altre finalità.

Si dirà che la consultazione della giunta dovrebbe essere limitata soltanto al traffico confinario. Non mi pare, però, che questa possa essere una obiezione di fondo, perché, se nel trattato di commercio fosse contemplato soltanto il traffico di frontiera, esso sarebbe ovviamente un trattato limitatissimo.

Se il secondo comma dell'articolo 46 fosse approvato nella sua attuale formulazione, noi ci troveremmo di fronte ad uno strumento che già esiste e che disciplina il traffico per una lunga striscia della frontiera della regione. Come si fa a stabilire questa disciplina in una norma costituzionale? Avrei compreso meglio che essa fosse inserita nelle norme di attuazione, per essere in armonia con gli accordi di Udine e con il *memorandum*,

ma non mi pare che da un punto di vista prettamente giuridico e costituzionale possa trovare collocazione in questa norma. Non è possibile dimenticare gli accordi di Udine, che costituiscono l'espressione della volontà dei due paesi confinanti di disciplinare in modo particolare il traffico di confine, che riguarda soprattutto l'area di Trieste ed anche una fascia confinaria profonda dieci chilometri. Si tenga, infatti, presente che il confine fra l'Italia e la Jugoslavia nella provincia di Udine è lungo ben 176 chilometri.

Quanto a Trieste, il discorso potrebbe essere semplicissimo, perché parrebbe, secondo la formulazione, che l'estensore dell'articolo abbia tenuto presente solamente la Jugoslavia quale confinante con Trieste, e quindi le infinite questioni che possono sorgere in un traffico tra l'Italia e la Jugoslavia. Ma non dobbiamo dimenticare che il porto di Trieste è un porto internazionale con funzioni di transito per tutto il mondo, che ad esso affluiscono navi da tutto il mondo (anche dalla Jugoslavia, ma non in grandissima misura), che esso fa parte di una nazione che ha aderito al mercato comune europeo e che vi sono norme particolari che disciplinano i traffici dei porti di tali nazioni, che il traffico del porto di Trieste non dovrebbe essere ragione di discussione con i paesi confinanti che non fanno parte del mercato comune europeo. Non si vede per quale motivo la regione (ad economia — si badi — prevalentemente agricola) dovrebbe essere consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che riguardano il porto di Trieste, quando la regione è chiamata per statuto ad altre funzioni.

Non mi preoccupa assolutamente l'obiezione che si possa eventualmente danneggiare il transito per il porto di Trieste. Regione o non regione, il transito del porto di Trieste, proprio per le sue particolari funzioni di carattere internazionale, governato dalla fondamentale legge della domanda e dell'offerta in tutte le sue manifestazioni, di portata di traffico, di tariffe differenziate, di costi di manipolazione, di costi di carico e scarico, non potrebbe in alcuna maniera essere mutato. Vi sono ragioni di carattere internazionale così importanti per cui mi pare sia voler dare troppo alla regione farla partecipe di una consultazione che dovrebbe riguardare il transito per il porto di Trieste, quando le questioni relative sono peculiari alla città e riguardano essenzialmente que-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

stioni di traffici, di accessi stradali e ferroviari, di costi, ecc.

Ribadiamo quindi che questo intero articolo, di carattere quantomeno pleonastico, può essere tranquillamente soppresso senza alcun danno per quelli che sono i compiti della regione.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. È un vero peccato che questo articolo 46 venga da noi esaminato senza avere la possibilità di discutere contemporaneamente gli articoli del titolo successivo relativi alla parte finanziaria. Infatti un confronto tra questo articolo e gli altri che regolano la materia finanziaria potrebbe dare la visione chiara di quella che è la realtà di questa legge: una legge che ha molte ambizioni, che vorrebbe realizzare grandi cose, ma che viceversa nasce asfittica e manchevole nella sua parte essenziale, che è la parte economico-finanziaria.

Questo articolo 46 potrebbe tranquillamente scomparire dal contesto della legge, poiché non aggiunge né toglie nulla al complesso della legge stessa, in ordine alla quale non sarà pleonastico anche in questa sede dichiarare ancora una volta la nostra opposizione sistematica e totale. E se abbiamo presentato degli emendamenti — precisamente due riguardo a questo articolo — lo abbiamo fatto proprio perché dal piano delle velleità si passi al piano della concretezza.

Per quanto riguarda il primo emendamento, esso ci sembra preferibile al testo della Commissione in quanto specifica meglio il carattere del parere che deve essere chiesto alla giunta regionale per l'istituzione e per la regolamentazione di determinati servizi. Con la nostra formulazione si prescrive infatti che tale parere debba essere chiesto dal Governo in via preventiva. Il testo della Commissione ci sembra troppo generico: qualora fosse approvato, esso toglierebbe qualsiasi carattere, non dico di obbligatorietà, ma addirittura di serietà al parere stesso.

In questo caso ci troviamo in disaccordo con la posizione liberale, che attraverso l'emendamento Bozzi intende dare carattere non obbligatorio alla richiesta del parere. Noi riteniamo viceversa che il parere debba essere effettivamente obbligatorio e che il Governo lo debba richiedere in via preventiva: perché, se non fosse preventivo, non avrebbe alcun valore; o meglio, avrebbe un valore politico di principio, ma senza proiezione nella realtà di determinate decisioni, nella formulazione di provvedimenti legi-

slativi o di semplici disposizioni ministeriali.

Pensiamo che questo articolo non riguardi questioni di materia ferroviaria, stradale o autostradale in riferimento a quella zona, perché in tal caso saremmo contrari alla procedura del parere. I problemi della rete ferroviaria, della rete stradale, della rete aerea ineriscono anche alle questioni della difesa, ed attualmente interferiscono nei programmi e nei piani della «Nato», per cui naturalmente non potremmo dare alcun potere alla regione in questo senso. Si tratta, viceversa, di servizi a carattere nazionale in ordine ai trasporti, relativamente ai quali indubbiamente ha il suo peso il parere oggi dei comuni e delle province, domani della regione (se per iattura la regione dovesse essere istituita).

Il secondo comma invece ci preoccupa alquanto, perché con esso s'intende stabilire quello che — a nostro avviso — è un non senso: cioè l'obbligatorietà del parere della giunta regionale su problemi di carattere generale, che riguardano tutto lo Stato italiano e non una regione particolare, ossia trattati di commercio con Stati esteri, sia pure confinanti con il territorio dello Stato e quindi con quella determinata regione.

Su questo crediamo che veramente non si possa insistere da parte della Commissione. O si tratta, ripeto, di una affermazione di principio, di una formulazione assolutamente astratta e generica, che non avrà nessuna rilevanza concreta e obiettiva, o si vuole in un certo senso costringere lo Stato a chiedere pareri che possono risentire degli effetti di una situazione politica locale particolare ed eccezionale, possono risentire di determinate influenze, proprio in relazione a trattati commerciali che, naturalmente, interessano sì quella determinata zona, ma interessano soprattutto lo Stato italiano nella sua interezza.

Quindi, richiamiamo l'attenzione della Commissione e della maggioranza su questo secondo capoverso, di cui chiediamo la soppressione.

Ci saremmo aspettati, viceversa, che in questa legge venissero trattati problemi più ampi, di più vaste dimensioni. Abbiamo esaurito nella discussione generale il problema del Friuli, di questa regione depressa, e il problema di Trieste nella sua grande dimensione, nei suoi grandi interessi nazionali ed internazionali, per i suoi traffici, per il suo inserimento nel M. E. C. Questi problemi la legge avrebbe dovuto affrontare attraverso finanziamenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

che non fossero impostati sul piano direi quasi vegetativo della regione, ma sul piano dello sviluppo globale e dell'incentivazione economica.

Questi programmi, interessi e prospettive sono completamente assenti dal progetto in esame. Questa legge si fa oggi dicendo: chi vivrà, vedrà. I problemi sorgeranno di volta in volta, e di volta in volta si vedrà chi dovrà provvedervi.

Ora, i casi sono due: o provvederà lo Stato, ed allora è inutile la istituzione della regione da questo punto di vista, ossia dal punto di vista economico-finanziario; o dovrà provvedere la regione, ed allora non potrà farlo se non attraverso nuove tasse, nuove imposizioni fiscali, perché non vi possono essere altre possibilità regionali in zone così depresse, con bisogni così vasti e profondi.

Comunque, raccomandando alla Commissione di voler considerare, per il primo comma, l'opportunità direi anche formale e letteraria di modificare il testo secondo il nostro emendamento; per il secondo comma, di accettare queste nostre raccomandazioni che rispondono ad una realtà e ad una esigenza — a mio avviso — obiettivamente valide.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il consiglio regionale può presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere del consiglio regionale su questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato ».

CANTALUPO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Abbiamo l'impressione, a questo punto della discussione sull'articolo 46, che l'emendamento da noi proposto possa risolvere, almeno entro certi limiti, tutti i dubbi emersi dal dibattito.

Molti degli argomenti portati dai deputati del Movimento sociale li possiamo senz'altro condividere. Possiamo non considerare alcuni altri, perché li riteniamo completamente assorbiti dalla visione generale che abbiamo avuto di questo articolo, cioè di come esso dovrebbe essere compilato per non dar luogo a nuove confusioni.

Praticamente noi dobbiamo discutere sulla base della constatazione che i diritti e doveri reciproci dello Stato e della regione, in

questo articolo, invece di essere fissati e definiti, vengono confusi, commisti, stravolti.

Cominciamo dal Governo. Il Governo dello Stato ha doveri imprescindibili nei riguardi della regione, e così nei riguardi di alcuni organi costituzionali della regione; doveri che però esisterebbero anche se non vi fossero questi organi della regione. Lo Stato deve ascoltare il parere che gli organi della regione gli possono sottoporre, e che anzi hanno il diritto ed il dovere di sottoporgli.

In un certo senso esistono dei diritti della regione che a noi sembrano, nel testo propostoci, addirittura diminuiti. Noi non vogliamo accrescerli, ma precisarli. Dal momento che questa legge si deve fare, cerchiamo di non dar luogo a conflitti di poteri che fatalmente scaturirebbero dall'articolo 46, così come è stato presentato. Faccio forse un'osservazione superflua se mi domando da chi debba essere consultata la regione, una volta che è chiaro essere il Governo a doverla consultare; ma allora perché non si fa del Governo il soggetto di questa proposizione?

Ciò limiterebbe altresì l'estensione di questo dovere, poiché altrimenti — formulandosi qui ipotesi in rapporto di reciprocità — l'articolo potrebbe interpretarsi nel senso che dovrebbe essere la regione a richiamare il Governo perché la consulti, ove questo non avvenga. In tal modo si avrebbe un vero capovolgimento di posizioni; si avrebbe cioè un difetto ed una mancanza di chiarezza che solo apparentemente potrebbero giudicarsi formali, mentre di fatto, ripeto, potrebbero con estrema facilità dar luogo a conflitti sostanziali. È bene dunque formulare il testo dell'articolo con maggiore precisione.

Il consiglio della regione deve essere a nostro avviso autorizzato e facoltizzato, in virtù di un articolo dello statuto, a presentare le sue proposte e a far conoscere quali siano i suoi interessi e le sue esigenze, in modo che possano essere oggetto di discussione in base alle richieste dal consiglio stesso presentate.

E perché mai le materie su cui la regione può esprimere il suo parere dovrebbero essere così poche, quali risulterebbero dalla restrittiva indicazione dell'articolo 46 nel testo proposto dalla Commissione?

L'onorevole Bozzi, in una conversazione privata, esprimeva addirittura l'opinione che si stesse qui istituzionalizzando un conflitto potenziale. Occorre invece che vi sia un articolo il quale conferisca esplicitamente alla regione la facoltà di dire al Governo:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

su questo devi ascoltarmi. Si tratta insomma, onorevoli colleghi, di definire diritti e doveri degli uni e degli altri nei limiti fissati dalla Costituzione, la quale presiede a tutti questi rapporti nel loro insieme: in fondo questo articolo potrebbe anche venir soppresso, in quanto appunto le norme della Costituzione sarebbero al riguardo più che sufficienti a definire questi rapporti.

Dal presente dibattito, riassuntivamente, possiamo dire che sia emersa la necessità della totale soppressione di questo articolo pleonastico o della sua sostituzione con una formulazione chiara ed esauriente, che fissi i reciproci doveri e diritti degli uni e degli altri, di modo che nessun conflitto possa mai nascere o, se per avventura nasca, sia immediatamente definito nei suoi limiti giuridici e quindi nella ragione o nel torto dell'una o dell'altra parte.

Le considerazioni fatte dal collega Geffer Wondrich si riferiscono ad alcuni articoli degli accordi di Udine (credo che si chiamino accordi) per l'applicazione graduale e transitoria del *memorandum* d'intesa italo-jugoslavo. Non ricordo testualmente alcuni degli articoli citati dall'onorevole Geffer Wondrich, ma sono sicuro della perfetta fedeltà delle sue citazioni. Gli accordi di Udine possono essere periodicamente rivisti in sede di applicazione e di regolamento. Ne deriva che, oltre ad una prima implicazione di cui sono protagonisti il governo e la regione, vi è qui una seconda implicazione di carattere internazionale, in ordine agli impegni che noi abbiamo sottoscritto nei riguardi di uno Stato estero.

Riferendomi a quanto ho detto nei giorni scorsi circa questa implicazione che l'istituenda regione può avere nei nostri rapporti con la Jugoslavia, vorrei richiamarmi all'assoluta necessità di evitare che nel funzionamento della regione stessa possano esservi altre implicazioni esterne. Una potrebbe senz'altro aver luogo in materia di commercio di frontiera, specialmente riguardo alla posizione particolarissima del porto di Trieste. Tutto è stato considerato, per quanto attiene ai nostri rapporti con la Jugoslavia, in atti internazionali che esistono ed hanno vita autonoma ed ai quali dobbiamo attenerci.

Siamo sicuri che quello che stabiliamo qui non possa creare domani un conflitto anche con gli accordi internazionali che noi stessi abbiamo preso? Non esporremo a nuove incertezze e pericoli le popolazioni di frontiera qualora, per i loro traffici e commerci, debbano ricorrere a due o tre sedi di giudizio?

L'emendamento da noi proposto può sembrare a taluni generico, ma noi lo abbiamo deliberatamente formulato così, perché è assai difficile dare particolareggiata definizione a questi articoli che si riferiscono a norme generali dello Stato, della Costituzione, e ad una serie di specifici accordi internazionali. È impossibile riflettere in poche righe una serie di posizioni giuridiche e di carattere tecnico, che vengono a loro volta desunte da altri atti e norme generali dello Stato, ed alle quali basterebbe riferirsi per evitare inconvenienti. Pertanto, la formulazione da noi data all'articolo è deliberatamente generica, perché, quando si vuole precisare troppo, si crea una serie di confusioni che poi non possono essere chiarite se non in sede di liti o di ricorsi internazionali.

Ecco perché proponiamo l'accettazione del nostro emendamento, che ci sembra risolve tutta la questione demandandone le eventuali variazioni alle norme generali dello Stato, alla Costituzione e ai normali doveri del Governo di consultare la regione sui problemi che direttamente toccano i suoi interessi. Sarebbe assurdo concepire che qualsiasi Governo non la consultasse; ma è bene dire che, ove per caso non la consultasse, la regione ha diritto di rappresentare i suoi voti e le sue istanze e i suoi interessi nelle forme indicate nel nostro emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.
L'ampiezza con cui le questioni relative all'articolo 46 sono state trattate dal gruppo del Movimento sociale italiano e dal gruppo liberale indicano l'importanza che annettiamo alle questioni stesse.

Comincio da dove ha terminato l'onorevole Cantalupo, il quale ha rilevato che l'articolo potrebbe essere anche considerato pleonastico nel suo complesso. Siamo d'accordo. In quello che l'articolo contiene di accettabile o di positivo cioè nel fatto che possa e debba aver luogo la consultazione fra Stato e regione — l'articolo è pleonastico. In quelle che sono invece le precisazioni, l'articolo può essere considerato insidioso e pericoloso.

Comincio con l'esaminare gli emendamenti che sono stati presentati, per esprimere poi un giudizio di carattere complessivo.

L'emendamento sostitutivo presentato dal gruppo liberale viene da noi accolto, perché riteniamo di poterlo favorevolmente votare in armonia con le tesi che abbiamo fin qui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

sostenuto. L'emendamento liberale, interamente sostitutivo, non regola l'esatta materia regolata dall'articolo 46 del testo della Commissione, ma si propone di definire in modo piuttosto preciso e soddisfacente i rapporti fra Stato e regione attraverso una consultazione facoltativa, che crediamo sia lo strumento dignitoso e conforme ai reciproci interessi, e del quale si possono avvalere lo Stato nei confronti della regione e la regione nei confronti dello Stato.

Noi del Movimento sociale abbiamo presentato due emendamenti. Il primo è di carattere formale. Si tratta di una necessaria precisazione. Non crediamo sia corretto dire che la giunta regionale deve essere consultata, senza dire da chi deve essere consultata. Pensiamo sia più corretto dire che il Governo della Repubblica deve chiedere il preventivo parere della giunta regionale, se si vuol mantenere fermo il concetto al quale la maggioranza sembra legata.

Il nostro secondo emendamento è invece di sostanza. Esso propone la soppressione del secondo comma, che ci sembra particolarmente insidioso. Devo dire in tutta onestà che i precedenti nella legislazione regionale a statuto speciale non mancano. Per quanto riguarda la Sicilia (caso strano, ma abbastanza significativo) dobbiamo dire che il legislatore regionale, una volta tanto, è stato più prudente di quanto ci accingiamo ad esserlo noi. Nell'articolo 22 dello statuto regionale siciliano vi è una norma identificabile facilmente in quella di cui al primo comma di questo articolo 46. Nello stesso statuto non vi è invece alcuna norma corrispondente al secondo comma, di cui proponiamo la soppressione. L'articolo 22 dello statuto regionale siciliano dispone: « La regione ha il diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possono comunque interessare la regione ». Si tratta di problemi che sono previsti nel primo comma dell'articolo 46: sono i rapporti fra regione e Stato, comunque rapporti interni dello Stato italiano.

Negli statuti regionali per la Sardegna e per il Trentino-Alto Adige sono contenute norme molto simili a quella che stiamo esaminando. Vale la pena di vederle più da vicino perché, attraverso i raffronti, si possa tentare di raggiungere un accordo su un

testo che possa essere da tutti considerato conforme agli interessi dello Stato italiano.

Nello statuto regionale sardo, all'articolo 52 si dice: « La regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna. La regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse ». È una norma molto simile a quella del secondo comma dell'articolo 46. Vi è qualcosa di più preciso quando si parla di scambi di specifico interesse della Sardegna. L'articolo 53 dello statuto sardo dispone: « La regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possono direttamente interessarla ». È una norma all'incirca analoga al primo comma dell'articolo 46.

Più delicato è il problema dei raffronti con lo statuto regionale per il Trentino-Alto Adige. L'articolo 39 di tale statuto prevede: « La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino particolarmente la regione » (norma corrispondente al primo comma dell'articolo 46). L'articolo 74 dello stesso statuto reca: « Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il governo e la regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il governo e la regione ».

Nella prospettiva in cui ci poniamo, e che è eminentemente politica, ritengo si debba fare riferimento proprio allo statuto del Trentino-Alto Adige, perché anche nel caso del Friuli-Venezia Giulia si tratta di una regione di frontiera, con problemi particolarmente delicati.

Gravi inconvenienti sono derivati al nostro paese dalla norma testè letta dello statuto del Trentino-Alto Adige, nei confronti della quale il nostro giudizio è decisamente negativo, in quanto essa ha obiettivamente determinato, al di là di ogni considerazione politica di parte, sfavorevoli ripercussioni alle nostre frontiere settentrionali. Uno Stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

straniero, l'Austria, si è avvalso dell'articolo 74 dello statuto trentino per costringere il nostro paese a trattare in condizioni di particolare difficoltà, date anche le pressioni politiche esercitate all'interno della nazione nei confronti del nostro Governo. È così accaduto più volte, nel recente e meno recente passato, che il problema degli scambi commerciali italo-austriaci e quello dell'assetto interno della provincia di Bolzano siano stati artatamente collegati dal governo di Vienna, che se ne è servito per esercitare forme di pressione e di intimidazione, anzi di ricatto, nei confronti dello Stato italiano. L'Austria, insomma, si è servita dello statuto regionale non solo per quanto concerne la tutela delle nostre minoranze di lingua tedesca, attribuita ad uno Stato straniero, ma anche per quanto riguarda gli scambi commerciali tra i due paesi, riuscendo così in parecchie occasioni a mettere in difficoltà il Governo italiano.

Ora, non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che stiamo legiferando in merito ad una regione di frontiera la quale, anche se si accoglie la tesi della maggioranza, nasce almeno per una sua parte, il territorio di Trieste, sotto l'ombra (diciamo noi) o alla luce (come affermano i partiti della maggioranza) di un accordo internazionale. Ci troviamo quindi in una situazione politica e giuridica analoga a quella del Trentino-Alto Adige.

Non ha rilevanza, sotto questo profilo, che la minoranza di lingua non italiana sia considerevole in Alto Adige ed esigua nel Friuli-Venezia Giulia; ciò infatti non incide sui rapporti italo-jugoslavi e sulle ripercussioni di talune norme internazionali sulla nostra situazione interna. Di qui la pericolosità di norme che diano alla regione potestà in una materia che concerne i rapporti internazionali.

L'onorevole Cantalupo ha svolto su questo punto efficaci considerazioni. A quanto egli ha egregiamente detto mi permetto di aggiungere solo un'altra argomentazione. Non tutte le nostre zone di frontiera rientrano, per fortuna, nell'ordinamento a statuto speciale; ora, riconoscendo in materia di scambi commerciali particolari privilegi alle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, creiamo trattamenti diversi fra le varie zone di frontiera negli scambi commerciali con i paesi esteri. In altri termini, lo Stato italiano sarà padrone di stabilire contatti commerciali, ad esempio, con la Svizzera, per tutto il tratto che confina con la

futura regione lombarda; sarà invece limitato nella sua facoltà di concludere accordi di scambio con paesi stranieri per quanto riguarda le frontiere del Brennero, di Tarvisio o di Trieste.

Non ci sembra che anche da questo punto di vista la legislazione regionale possa incidere sulle norme generali che devono regolare e regolano la vita dello Stato italiano. Aggiungiamo che in una situazione di rapporti internazionali che richiede unitarietà di trattamento, che porta ad una unitarietà di tariffe e di orientamenti per quanto riguarda le dogane, le importazioni, le esportazioni, inserire ulteriori elementi di divisione, di discriminazione e di differenziazione è incongruo e, in questo caso, anche pericoloso.

Devo confessarvi, onorevoli colleghi della maggioranza, che anche tentando di mettermi nei vostri panni, in quelli dei regionalisti convinti (parlo dei regionalisti di centro, non di quelli di sinistra, i quali sono mossi da altre preoccupazioni e tendono ad altri obiettivi), una norma come questa non riesco a comprenderla.

Sono anni o almeno settimane che, senza dubbio in buona fede, ci andate spiegando e recitando che concepite le regioni (anche questa) come organi di decentramento, che volete, attraverso le regioni, avvicinare lo Stato ai cittadini, che volete amministrare meglio una parte, per lo meno, del nostro territorio. L'onorevole Rocchetti ha detto, senza dubbio in buona fede, che attraverso questa regione si vogliono raccogliere ai confini fronde sparse di terre che a causa di eventi luttuosi sono rimaste tra loro divise, non sono omogenee e dovrebbero essere rese tali attraverso l'istituto della regione.

Onorevoli colleghi, attraverso questa norma la regione assume una dignità di Stato, una funzione di Stato, si inserisce, ha il diritto di inserirsi, trae da questa norma il diritto di inserirsi addirittura nei rapporti internazionali del nostro paese. Quando si viene a limitare la sovranità del nostro Stato in quelli che sono i suoi rapporti con gli Stati stranieri, non so se non si istituisca una nuova figura di Stato e, quindi, una nuova figura di regione, ben diversa da quella che voi avete detto di voler istituire.

So che cosa risponderete, poiché si tratta di una annosa polemica: che in questo momento, attraverso questa norma, volete consentire alla regione di tutelare i suoi interessi, che sono gli interessi dei cittadini italiani in zona di confine.

Ma, onorevoli colleghi, delle due l'una. O voi ritenete che lo Stato italiano e quindi, in pratica, i governi del nostro paese non siano sensibili agli interessi delle zone italiane di confine, e allora io capisco la vostra posizione; o non lo pensate, e allora la vostra posizione non ha senso. Però, se lo pensate, la vostra è una posizione tendenzialmente sovversiva, istintivamente, spiritualmente sovversiva, che vi induce a negare *a priori* non a questo o a quel Governo, ma al Governo del nostro paese come istituto, cioè allo Stato italiano, la cura, la tutela, la sensibilità di guardare ai problemi di confine, commerciali ed economici, (che comunque sono sempre dei problemi politici di altissima importanza) nel quadro degli interessi di tutto lo Stato italiano, e in primo luogo delle popolazioni che vivono in quelle zone. Se negate allo Stato italiano *a priori* — ripeto — a prescindere dall'atteggiamento dei singoli governi, questa sensibilità, avete ragione nel proporre norme di tal genere. Siamo, però, alla concezione federalista dello Stato. Allora la regione, così come assume il diritto e la prerogativa di intervenire nelle trattative internazionali, sia pure economiche e commerciali, non può non assumere altri diritti e prerogative. Non vediamo come possa restare soltanto un organo di decentramento amministrativo.

Se invece la regione è organo di decentramento amministrativo, e quindi non viene meno la vostra fiducia nello Stato unitario, non viene meno la vostra concezione unitaria dello Stato e il rispetto per la sovranità dello Stato, norme di questo genere non possono sussistere, perché non possono assolutamente coabitare, convivere con una concezione autenticamente unitaria dello Stato italiano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 46?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Questo articolo si divide, come è già stato rilevato, in due parti. Su una di esse si può dire vi sia un generico accordo: tanto il primo emendamento Roberti, quanto l'emendamento Cantalupo, anche se con formulazioni diverse, ammettono che l'esigenza contemplata dal primo comma esiste. Quindi, per quel che riguarda la formulazione del primo comma, possiamo limitarci a considerazioni di carattere formale.

La prima osservazione che è stata fatta è: da chi deve essere consultata la giunta regionale? Da chi, rispondo io, se non dagli organi centrali dello Stato, per questioni

attinenti alla regolamentazione dei servizi di che trattasi? Il soggetto consultatore deve essere necessariamente il potere governativo che ha la possibilità di interferire in queste materie nelle vie normali.

Si vorrebbe che fosse specificato l'organo consultatore, e cioè l'organo provvisto del potere di occuparsi di queste materie; e si dice che deve essere il Governo. Noi comprendiamo bene che, trattandosi di una materia nuova, possano sorgere degli equivoci: coloro che vogliono una larga autonomia regionale, ogni tanto assumono una difesa esasperata dello statalismo; coloro invece che sono fautori di un potere accentratore, molte volte assumono la difesa di una larga autonomia regionale. Questo perché non abbiamo ancora le idee molto chiare su una materia che si va ora creando o almeno consolidando.

Non si è voluto dare questo compito al Governo perché è sembrato eccessivo fare intervenire il Governo nell'attività di consultazione che può essere affidata agli organi amministrativi dello Stato.

Si tratta di consultazioni per determinati fini, cioè al fine di un coordinamento dei servizi. L'amministrazione consultatrice sarà quella interessata alla materia. Perché richiamare sempre, in modo vorrei dire paludato, il Governo? Perché per questioni di questo genere dovrebbe sempre scendere in lizza con suoi decreti il Presidente del Consiglio? Noi pensiamo che l'organo interessato sarà di volta in volta il direttore generale delle ferrovie, il rappresentante dell'amministrazione delle poste, il ministro del commercio estero, ecc. Perciò mi pare che sia ben detto che «la giunta regionale deve essere consultata ai fini dell'istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione», senza altra precisazione. Pertanto la Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti al primo comma.

Passando al secondo comma, che ha dato luogo a una così lunga disamina, a me pare che si tratti di una discussione un po' artificiosa. Perché usare parole grosse affermando che, con la formula proposta, si avrebbe l'interferenza degli organi regionali con i poteri centrali dello Stato nelle trattative con l'estero? In sostanza, si tratta di cosa più limitata: si tratta solo di chiedere un parere non vincolante. Si potrebbe comprendere le critiche se si visse in uno Stato accentrato, che tenga gelosamente segrete le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

trattative internazionali fino al momento della loro conclusione; ma uno Stato democratico, liberale, discute i suoi problemi, anche quando si tratta di negoziati con altre potenze, consultandosi con le regioni interessate. (*Interruzione del deputato Roberti*).

Ci troviamo perfettamente d'accordo. Le trattative con stati esteri, in materia di accordi commerciali, proprio perché siano ben ponderate e rispondano alle necessità nazionali generali e locali, è bene ricevano l'apporto dei pareri delle regioni interessate. Ma, si dice, interessate in che senso? Sofferamoci su questo aspetto che è assai importante.

Può accadere che una determinata questione interessi il corpo intero della nazione urtando però l'interesse della regione confinaria. Certamente, se l'accordo porta benefici a tutta la nazione, è evidente che l'accordo si farà tenendo presente l'interesse generale della nazione, nonostante il sacrificio della regione, il cui danno potrà essere eventualmente compensato.

A me pare che ampliare la conoscenza degli organi dello Stato in rapporto a un accordo internazionale giovi ad una ponderazione maggiore.

D'altra parte, la consultazione viene effettuata nei confronti della giunta regionale e non del consiglio, appunto perché la giunta è un organismo esecutivo e può essere consultato con maggiore riservatezza perché le sue sedute, a differenza di quelle del consiglio, non sono pubbliche.

Vorrei ora dare una piccola consolazione all'onorevole Cantalupo proponendo che il primo comma del suo emendamento sostitutivo, là dove si dice che « il consiglio regionale può presentare voti alle Camere ed al Governo della Repubblica », sia accettato, ma come aggiuntivo e non sostitutivo, salvo diversa collocazione, perché non si tratta di questioni attinenti alla giunta regionale.

La seconda parte dell'emendamento Bozzi potrebbe essere aggiunta come terzo comma a questo articolo, nella seguente formulazione: « Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato ».

Mi riservo di presentare per iscritto alla Presidenza il definitivo testo della Commissione a seguito del parziale accoglimento di questo emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo

con il relatore per la maggioranza nell'accettare l'emendamento Bozzi-Cantalupo, sia per la prima sia per la seconda parte, nel senso indicato dallo stesso relatore.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Bozzi, vorrei dire che essa potrebbe trovare in sede di coordinamento giusta collocazione in sede di articolo 24, già approvato, là dove si parla della facoltà del consiglio regionale di presentare leggi al Parlamento. È ovvio che se il consiglio regionale ha queste facoltà, può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Così credo sia opportuno aggiungere all'articolo 46 la seconda parte dell'emendamento Bozzi, dando facoltà al Governo della Repubblica di richiedere alla giunta (non al consiglio) il parere su altre questioni che interessino la regione, o la regione e lo Stato.

Per quanto riguarda i due emendamenti Roberti, va osservato che tanto il testo della Commissione quanto gli emendamenti si riferiscono rispettivamente alle comunicazioni in generale (il primo comma) e alle comunicazioni come oggetto di trattati internazionali (il secondo comma). Il parere che in sede di elaborazione di trattati si richiede alla regione da parte del Governo è un parere che ha valore puramente interno e non vincolante. Nella elaborazione di questi trattati non ci si troverà in tre; ma sempre e soltanto in due. Il parere della regione è un elemento quindi della elaborazione interna del testo del trattato che dovrà essere discusso con l'altro Stato. Non vi è perciò alcun motivo di allarme.

Né vale anche qui l'obiezione dell'onorevole Almirante circa lo Stato federalista che noi andremmo a creare facendo della regione uno Stato nello Stato. Non posso esimermi dal ricordargli che noi abbiamo ad esempio il C.N.E.L., organo costituzionale, come sarà organo costituzionale la regione che andiamo ad istituire; ma non per questo diciamo che il C.N.E.L. sia la terza Camera italiana.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Provate ad eleggerlo a scrutinio di lista e vedrete cosa accadrà!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È ovvio che in una materia non esclusiva della regione, ma che interessa tanto da vicino la regione, in quanto si tratta di comunicazioni che passano per il suo territorio, la regione possa e debba essere interpellata.

Vorrei formulare un'altra osservazione sulla proposta di sostituire, come soggetto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

grammaticale del primo comma, le parole: « la giunta regionale », con le altre: « il Governo della Repubblica ». Alle ragioni addotte dall'onorevole Rocchetti sull'opportunità di non mettere sullo stesso piano il Governo della Repubblica e la giunta regionale, vorrei aggiungere un'altra. Io sono favorevole alla nazionalizzazione dell'industria elettrica, ma non penso che le nazionalizzazioni debbano moltiplicarsi a catena. Che cosa vuol dire: « servizi nazionali », come è detto all'articolo 46? Vuol dire « servizi statali » o « servizi di portata nazionale »? Potrebbe anche avvenire che il parere della regione debba essere sentito da una società aerea o di navigazione. Non è necessario, dunque, che sia sempre e solo il Governo a dover richiedere tale parere.

Questa è un'ipotesi che giustifica il testo della Commissione e lo fa preferire a quello dell'emendamento Roberti.

Il Governo, pertanto, esprime parere contrario ad ambedue gli emendamenti Roberti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il relatore per la maggioranza ha presentato, a nome della Commissione, i seguenti commi aggiuntivi, il primo salvo collocazione, il secondo come terzo comma dell'articolo 46:

« Il consiglio regionale può presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica ».

« Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato ».

Passiamo ai voti. Onorevole Cantalupo, insiste per la votazione dell'emendamento Bozzi di cui ella è cofirmatario, parzialmente accettato dalla Commissione e dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente. Pur ringraziando l'onorevole Rocchetti per l'accoglienza fatta al nostro emendamento, dobbiamo constatare che esso, se aggiunto anziché sostituito al testo attuale dell'articolo 46, non soltanto non elimina la confusione e i pericoli che noi abbiamo prospettato, ma li aggrava.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, non accettato dalla Commissione né dal Governo nella forma sostitutiva dell'intero articolo, avvertendo che l'eventuale reiezione non s'intende preclusiva degli analoghi emendamenti aggiuntivi proposti dal relatore per la maggioranza. L'emendamento Bozzi tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il consiglio regionale può presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere del consiglio regionale su questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, insiste per la votazione del suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Governo della Repubblica deve chiedere il preventivo parere della giunta regionale, ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano la regione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 46 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione, salvo migliore collocazione in sede di coordinamento: « Il consiglio regionale può presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 46 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo della Commissione, come terzo comma dell'articolo 46: « Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato ».

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte l'articolo 46 risulta del seguente tenore:

« La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione.

La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Ritengo opportuno accantonare momentaneamente il titolo IV, comprendente gli articoli da 47 a 58 e concernente le finanze, il demanio e il patrimonio della regione: ciò al fine di permettere al ministro del tesoro di esprimere il suo parere al riguardo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 59.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato, che disciplinano le attribuzioni dalla Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della regione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Tale delegazione può esercitare anche un controllo di merito, col solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione in oggetto da parte del consiglio regionale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NICOSIA. Questo è un articolo tipico di questa legge e di tutti gli statuti regionali esistenti. È un articolo tipico perché prevede che un organo centrale, dello Stato, estenda le proprie attribuzioni all'ordinamento regionale. Questo è un fatto importante, perché tale controllo da parte di un organo centrale dello Stato viene a configurare ancora meglio la posizione che nell'ordinamento costituzionale viene ad assumere gradatamente la regione.

La Corte dei conti in un memorabile parere espresso a sezioni riunite ha dichiarato: « La regione a statuto speciale deve considerarsi una articolazione dello Stato ». Questa osservazione giustifica il controllo di legittimità sull'attività della regione esercitato da parte di un organo dello Stato, anche se viene decentrato in una delegazione regionale. Voteremo pertanto a favore dell'articolo.

Debbo ricordare che la Corte dei conti ha così precisato i suoi compiti a mente dell'articolo 100 della Costituzione, il quale recita: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ». Quindi la regione non sarebbe altro che uno degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. E l'articolo soggiunge: « Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ». Si vedrà tra qualche anno, quando ci verrà sottoposto il risultato di questo controllo. Il Parlamento intanto non conosce quello delle regioni già costituite.

Vi è poi l'articolo 103, il quale precisa: « La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge ». Quindi siamo in pieno ordinamento costituzionale. Praticamente si può anche dire che la Corte dei conti non è un organo ausiliario del Governo: è un organo ausiliario della Repubblica, quindi ha un suo preciso ordinamento nello Stato. Questo è nell'interesse stesso della regione; e contemporaneamente lo Stato controlla l'attività della regione, e tale controllo è di legittimità.

Vi è poi un altro aspetto, quello del controllo di merito, che non intendiamo sollevare a proposito dell'articolo 59, in quanto vi è un articolo 59-bis proposto dall'onorevole Bozzi che ci sembra molto preciso e a favore del quale noi voteremo.

Devo anche far presente che sui controlli abbiamo già discusso in sede di articolo 27, quando abbiamo parlato delle funzioni del commissario del Governo ed abbiamo esaminato il termine che doveva essere assegnato al commissario per il ricorso. Riteniamo però che non sia sufficiente la garanzia offerta dall'articolo 27; per cui quanto mai opportuna appare la norma di cui all'articolo aggiuntivo Bozzi.

Rilevo che nell'articolo 27 si parla della questione di legittimità che il Governo della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

Repubblica può promuovere davanti alla Corte costituzionale, nonché della questione di merito, per contrasti di interessi, che esso può promuovere davanti alle Camere. Ora, ci pare giusto, nell'interesse della regione e di quello dello Stato, che vi sia un controllo di merito che può essere esercitato dal commissario del Governo.

In definitiva, siamo favorevoli all'articolo 59 nel testo della Commissione, come pure all'articolo 59-bis dell'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 59 nel testo della Commissione, dianzi letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 59-bis:

« Nei confronti degli atti di competenza della giunta regionale a norma dell'articolo 59, il commissario del Governo può esercitare controllo di merito.

Gli atti debbono essere inviati, entro 5 giorni dalla loro emanazione, al commissario del Governo e diventano esecutori se questi non interloquisce nel termine di 5 giorni dal loro ricevimento.

Il commissario del Governo può rinviare alla giunta gli atti richiamati nel primo comma motivando i suoi rilievi; se la giunta li riconferma, essi diventano immediatamente esecutori.

Il controllo previsto dai commi precedenti si esplica, negli stessi modi e termini, nei confronti degli atti che la regione emana nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrarlo.

BOZZI. L'articolo 59 del testo della Commissione prevede soltanto, come abbiamo visto, il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione. Il controllo è esercitato dalla Corte dei conti o, per meglio dire, da una delegazione della Corte dei conti; e, *nulla quaestio*, l'articolo è stato approvato.

Esclude invece, l'articolo 59, qualunque forma di controllo di merito. Come è noto, il controllo di merito è tutt'altra cosa da quello di legittimità, attenendo all'opportunità dell'azione amministrativa svolta, alla sua convenienza. Si dice, e giustamente, che il controllo di merito da parte di autorità governative lede l'autonomia regionale. Io sono d'accordo, perciò ho detto: « giustamente ». Mi permetto anche di ricordare

che quando si discusse il testo alla Assemblea Costituente, fui tra coloro che proposero la formula che si legge nella Costituzione, cioè il controllo di merito in una forma attenuata, nella forma della collaborazione, per così dire, dell'invito all'autorità attiva a rivedere sul tema; e sotto questo profilo il controllo di merito non si può considerare lesivo dell'autonomia locale, in quanto essa è l'autorità competente a dire l'ultima parola. La dice, per altro, dopo aver riveduto sui rilievi che l'autorità governativa ritiene di poter fare. Si è, come ho già detto, in una forma di collaborazione che nessuno può respingere.

Ora, a me sembra opportuno che in questa regione, che nasce, come tutti riconosciamo, in una situazione difficile per molti aspetti, sia per la diversa composizione delle popolazioni, delle strutture economiche e demografiche, tutte cose che abbiamo detto, e sia per l'esistenza dei gruppi linguistici, si introduca in questa forma diluita un controllo di merito: dico « diluita », perché non vi è una potestà del Governo di annullare, di disapprovare, di non dar corso all'atto amministrativo. Il controllo di merito nella disciplina da me proposta riproduce schemi noti al nostro diritto positivo: l'*iter* si compie nel termine di pochissimi giorni; non vi è paura di lungaggini; vi è una forma di collaborazione. Il commissario del Governo esprime la motivazione dei suoi rilievi, l'autorità regionale rivede e decide definitivamente con piena autonomia. Se dovesse ritenere di non insistere sul provvedimento da essa già adottato, tanto di guadagnato per la bontà dell'azione amministrativa regionale; se dovesse insistervi, si saranno persi 8-10 giorni: e sarebbe poco male.

Perciò, mi permetto di insistere sull'articolo aggiuntivo.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Noi siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo 59-bis Bozzi e voglio sperare che anche la maggioranza della Commissione sia favorevole.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bozzi riguarda il delicato problema del controllo di merito oltre che del controllo di legittimità. Sappiamo tutti che è *in fieri* una nuova legislazione sugli enti locali e sappiamo tutti che i problemi dei controlli di legittimità e di merito sono ampiamente dibattuti. Sappiamo da quali ambienti politici viene una notevole spinta perché i controlli di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

merito siano soppressi in tutto l'ambito della legislazione relativa agli enti locali.

Poiché la Costituzione all'articolo 125 prevede, con determinate cautele, il controllo di merito, noi riteniamo che sarebbe in questo momento un atto politicamente grave da parte della maggioranza, oltre che giuridicamente grave, quello di non inserire, sia pure con le debite cautele (e mi sembra che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bozzi risponde pienamente allo scopo), il controllo di merito per quanto concerne l'istituenda nuova regione a statuto speciale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 59-bis Bozzi?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione ritiene che non sia il caso di introdurre l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bozzi perché con esso ci si allontanerebbe, senza necessità, da quanto è previsto in materia negli altri statuti regionali.

Come tutti sanno, relativamente al controllo di merito, la legge generale sulle regioni a statuto ordinario stabilisce, appunto, la forma di controllo di merito, suggerita dall'onorevole Bozzi, mentre gli statuti delle regioni a statuto speciale ignorano qualsiasi controllo di merito, ad eccezione, per la verità, di quello per la Valle d'Aosta, che contiene, nell'articolo 36, una norma più o meno analoga a quella ora suggerita e secondo la quale « La Commissione di coordinamento, ... nei casi determinati dalla legge con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della regione ».

Ora, la legge che avrebbe dovuto determinare i voti nei quali quel controllo si dovrebbe esercitare non è stata mai pubblicata e anche nella Valle d'Aosta il controllo di merito sugli atti amministrativi non ha luogo.

Direi perciò di non turbare il sistema. Nelle regioni a statuto speciale esiste il solo controllo di legittimità; quello di merito non esiste in nessuna forma, data la più vasta autonomia di cui queste regioni godono.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo esprime il rincrescimento che questo articolo 59-bis non sia stato contemplato a suo tempo negli statuti delle altre regioni a statuto speciale. Comunque, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, insiste sul suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso alla Camera?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 59-bis Bozzi, dianzi letto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

« Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione.

Le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e, per quanto riguarda i comuni, dalle leggi della regione ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI. Signor Presidente, in questo articolo viene fuori improvvisamente, come se si trattasse di un fungo, un istituto di diritto amministrativo che da molti anni non appariva più nelle leggi dello Stato, cioè il circondario. Si dice, cioè, in questo articolo 60 che, con legge regionale, possono essere istituiti circondari.

Ora, i precedenti di questo istituto sono noti. Esso fu creato con la legge 20 marzo 1865, quando appunto il territorio fu suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni. Sostanzialmente i circondari erano delle sottoprefetture, rette da sottoprefetti, e nei circondari non capoluogo, dove cioè vi era appunto il sottoprefetto e non il prefetto, le funzioni cui questo sottoprefetto doveva adempiere restavano alquanto vaghe. Esso aveva sostanzialmente degli in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

carichi di vigilanza e doveva provvedere a far eseguire le disposizioni del prefetto.

Ma dopo un certo tempo ci si avvide che questo istituto era del tutto vuoto di contenuto. Si pensò allora che fosse necessario o rafforzarlo, conferendo al sottoprefetto funzioni maggiori di quelle che non avesse, o meglio eliminarlo, stante l'assoluta frustraneità di questo organo, di romantiche reminiscenze letterarie stendhaliane. Così, con una legge del 1923 si tentò l'esperimento dell'aumento delle funzioni del sottoprefetto; ma l'esperimento non andò bene e con due leggi successive, del 1926 e del 1927, si provvide all'abrogazione dell'istituto.

Nella Costituzione, poi, ecco venire fuori di nuovo il circondario. Vi furono cioè alcune proposte da parte dei costituenti per cercare di dar vita un'altra volta, su un piano di decentramento amministrativo, a questo istituto e venne fuori di conseguenza quella disposizione per cui le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni meramente amministrative, per un ulteriore decentramento.

È chiaro quindi che ci si trova di fronte ad una facoltà di istituire i circondari, ma è non meno chiaro che l'eventuale istituzione di questi circondari ed il loro ordinamento debbono essere attuati mediante legge dello Stato: vi è al riguardo una delega, ossia un rinvio implicito, ma inequivocabile, alla legge dello Stato. La Costituzione tuttavia non ha definito quali siano le funzioni del circondario; la Costituzione non ha risolto il problema che da quasi cento anni era sul tappeto, cioè quello della necessità di queste funzioni e di questi circondari. Lo ha invece risolto con questa forma di compromesso: possono eventualmente essere costituiti i circondari. Quindi, si rimanda ad un giudizio di opportunità la costituzione del circondario, mentre per la delimitazione dei compiti, dell'estensione, della consistenza geografica e amministrativa e dei funzionari del circondario si rimanda alla legge dello Stato.

Senonché, nessuna legge ha mai provveduto al riguardo. Ora, d'improvviso ci troviamo di fronte a questo statuto regionale in cui si dice che non con legge dello Stato, ma con legge regionale possono essere costituiti i circondari.

Talune voci riferiscono che questo comma sia stato inserito per dare una certa possibilità di costituire un particolare circondario in questa regione: precisamente il cir-

condario di Pordenone. Ma ne parleremo più diffusamente quando esamineremo l'articolo che riguarda tale argomento.

Su un punto vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e mi duole che in proposito non siano stati presentati emendamenti. Questo articolo ci è caduto un po' addosso in questa discussione; è perciò che, mai come nell'esame di questa legge, io devo lodare l'istituto della seconda deliberazione. Effettivamente, non è vero che stiamo discutendo questa legge analiticamente. Ho invece l'impressione che la discutiamo molto affrettatamente, se devo considerare le tante questioni che stiamo lasciando dietro le nostre spalle per andare avanti nella nostra discussione, questioni che fatalmente dovremo esaminare in sede di seconda deliberazione, se prima non vi provvederà l'altro ramo del Parlamento. Io penso che, attraverso quel ripensamento trimestrale (al minimo trimestrale) che l'istituto della seconda deliberazione prevede, questa ed altre situazioni possano essere chiarite e risolte.

A questa norma, dicevo, non sono stati proposti emendamenti, ma l'assurdità della disposizione mi sembra innegabile. In sostanza, con una legge regionale che dovrebbe essere emanata nel quadro della potestà legislativa primaria della regione, la regione potrebbe costituire il circondario, dire in che cosa esso consista, stabilirne i poteri e le funzioni, quando invece in tutto il resto d'Italia non esistono circondari e nessuna legge italiana li ha stabiliti.

Ora, se la regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce questi poteri e funzioni in vista di esigenze esclusivamente regionali che non si possano riferire ad altre regioni, ci troveremo di fronte ad un precedente, all'unica norma di diritto positivo italiano di applicazione della norma costituzionale che faccia rinascere questo istituto nella storia del diritto pubblico italiano dopo quarant'anni di — per così dire — obsolescenza; e ci troveremo di fronte a questo nuovo istituto regolato dalla regione, mentre ci pare che la legge dello Stato avrebbe dovuto regolarlo direttamente per tutto il territorio e regolarlo in modo diverso.

Ci sembra questa una situazione anormale e perciò riteniamo che dovrebbe eliminarsi siffatta delega alla regione di regolare con propria legge i circondari; o per lo meno vi dovrebbe essere un rinvio pregiudiziale ad una legge dello Stato che regoli per l'intero territorio nazionale l'istituto del circondario.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

Praticamente, la norma dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione è permissiva, dà cioè una possibilità, ma rinvia al legislatore ordinario, oltre che il giudizio sull'opportunità della creazione del nuovo istituto, anche la regolamentazione di esso. Non può lo Stato spogliarsi di questo potere di regolamentazione per demandarlo alla regione, perché non lo ha ancora esercitato per conto suo. Mi pare dunque che questo comma non possa assolutamente sussistere in un corretto ordinamento giuridico e che, quindi, infici tutto l'articolo. Da ciò il nostro emendamento sostitutivo, diretto ad eliminare una disposizione che riteniamo seriamente pericolosa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto, Albarello, Franco Pasquale, Bettoli, Ricca, Schiavetti, Principe, Paolucci, Concas, Scaronigella, Valori e Cecati hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I comuni della regione sono enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione. Con propria deliberazione, essi possono unirsi in liberi consorzi.

Le province sono soppresse nell'ambito della regione. Gli organi ed enti pubblici provinciali sono trasferiti alla regione, e possono essere dalla regione assegnati ai liberi consorzi di comuni ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. Il senso del nostro emendamento è questo: soppressione delle province e facoltà ai comuni di consorziarsi liberamente. Abbiamo avuto l'eco di polemiche artificiose che ci hanno attribuito chissà quali intenzioni sull'ordinamento della Repubblica in contrasto con la Costituzione, che prevede che il territorio nazionale sia ripartito in regioni, province e comuni. Nulla di tutto questo. Noi facciamo questa proposta in rapporto con la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e in ragione di una situazione obiettiva della stessa regione.

Prendendo la carta geografica della regione (da Pordenone ce ne hanno inviata una ottima) balza evidente che la provincia di Udine, con i nove decimi di territorio e i due terzi della popolazione regionale, è una delle più grandi province d'Italia e diventerebbe quasi un doppio della regione, perché ricoprirebbe quasi l'intero territorio regionale. Rimangono le due altre province: Gorizia e Trieste. Gorizia è stata sempre ed è particolarmente ora una piccola provincia: ha

circa 130 mila abitanti e un territorio limitato e assolutamente disorganico che comprende parte della Venezia Giulia alla sinistra dell'Isonzo e parte del Friuli alla destra dell'Isonzo; comprende parte del cormonese, ma non la « bassa », e al di là della « bassa » ricomprende l'isola di Grado: talché chi dal capoluogo di Gorizia voglia recarsi a Grado deve attraversare la provincia di Udine; comprende Monfalcone, che ha interessi industriali strettamente legati a quelli di Trieste. Si tratta di un tutto inorganico che non costituisce una provincia unitaria.

Trieste, che non è provincia in senso proprio, è una grande città con sei comuni, di cui cinque sono piccoli comuni. La provincia di Trieste è praticamente senza territorio.

La situazione di fatto della regione friulana toglie pertanto valore alle province attuali. Le province di Gorizia e Trieste, affiancate a quella di Udine nel nuovo corpo regionale, non hanno infatti la figura naturale che hanno le province nell'insieme della Repubblica.

Dobbiamo inoltre aver riguardo anche alla funzione della regione che stiamo costituendo. Non è che la regione si sovrapponga meccanicamente a ciò che esiste. La regione è un elemento di rinnovamento profondo, cui in ogni caso devono corrispondere strutture interne che armonicamente si compongano in essa.

Se guardiamo alla Toscana e alla Lombardia, le province ci stanno dentro esattamente. Una cosa è la regione, una cosa sono le province che la compongono. È chiaro che in quelle regioni non si presentano problemi di questa sorta.

Ma nella regione Friuli-Venezia Giulia manca il punto di partenza, cioè province che siano composte in entità armoniche, proporzionate fra loro, numericamente tali da soddisfare l'esigenza di ripartizione interna della regione. Quando, infatti, si costituisce un ente territoriale, si cerca di seguire un criterio di armonia e di proporzionalità fra le varie parti, fra gli enti minori, nella ripartizione degli uffici e dei servizi.

Noi riteniamo che il problema debba essere risolto non in astratto dal legislatore, ma dalle popolazioni interessate attraverso il libero gioco democratico. Siamo d'accordo nel ritenere che tra regioni e comuni debba esservi un ente intermedio, ma riteniamo debba essere lasciata alla libera determinazione delle popolazioni la facoltà di raggrupparsi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

secondo le effettive esigenze della loro vita politica, economica e sociale.

Nell'ambito della regione esistono parecchie entità naturali come la Carnia, la destra del Tagliamento ed altre che non voglio elencare poiché ho premesso che è preferibile rimettersi alla libera determinazione delle popolazioni stesse, limitandomi a far osservare che taluni specifici problemi di queste zone (come quelli di Pordenone) potrebbero essere più facilmente risolti attraverso l'impostazione da noi proposta e che, ripeto, tende soprattutto a valorizzare l'autonomia delle popolazioni interessate.

Ecco perché noi proponiamo la creazione, come organi intermedi fra il comune e la regione, di consorzi di comuni formati liberamente dagli stessi interessati, sulla base della omogeneità delle varie zone e della affinità dei relativi problemi.

La via da noi indicata è la sola corrispondente alla situazione effettiva di questa regione e l'unica che consenta un rinnovamento profondo ed effettivo della vita politica e amministrativa del Friuli-Venezia Giulia. Commetteremmo un grave errore se ritenessimo di poter risolvere i problemi della regione appoggiandoci alle vecchie strutture; tanto è vero che, ove il nostro emendamento venisse respinto, non potremmo evitare di trovarci quanto meno di fronte al problema della divisione della provincia di Udine in due unità provinciali, meglio corrispondenti, per proporzioni e per configurazione naturale, alla nuova situazione regionale.

Noi preferiremmo tuttavia che, superando le rivendicazioni dell'una o dell'altra zona rispetto alle altre e i contrasti che ne possono derivare, si avesse il coraggio, legiferando attorno a questo statuto, di innovare profondamente, dando vita a liberi consorzi di comuni nei quali le popolazioni liberamente decidano di raggrupparsi nell'ambito della regione, per lo sviluppo della loro vita democratica.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. L'articolo 60 potrebbe essere definito quello dei paraventi democristiani e socialisti; paraventi che noi abbiamo il compito di togliere per mostrare qual è, almeno secondo noi, l'effettiva realtà delle cose.

Il primo paravento è il circondario, mediante il quale la democrazia cristiana intende mascherare una sua necessità politica; il secondo è il consorzio di comuni, dietro

il quale si nasconde la volontà politica del partito socialista.

LUZZATTO. Noi non abbiamo nulla da nascondere.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Secondo noi, in questo momento il partito socialista tenta di nascondere dietro i consorzi di comuni una sua volontà politica, come mi riservo di dimostrare: l'onorevole Luzzatto potrà giudicare se avremo fatto o meno della maldicenza.

Tutti i partiti, di volta in volta, si sono trovati o possono trovarsi nella necessità di adottare una manovra di mascheramento, di lancio di cortine fumogene. Accade in guerra e accade nella guerra diplomatica che si svolge tra partiti politici in un parlamento.

Ora, la democrazia cristiana in questo momento lancia una determinata cortina fumogena che si chiama circondario e i socialisti ne lanciano un'altra che si chiama consorzio dei comuni.

MARANGONE. L'abbiamo lanciata otto anni fa quando abbiamo presentato la proposta di legge.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Si vede che amate avvolgere questo problema con una fitta cortina fumogena. Può darsi che riusciamo a diradarla.

Per quanto riguarda il circondario desidero aggiungere qualche breve considerazione a quanto ha detto l'onorevole Roberti, per dimostrare che esso è l'«oggetto misterioso» di questa legge. Il circondario compare tre volte ed ogni volta attraverso una configurazione giuridica diversa.

Compare all'articolo 12 senza paraventi, per quello che è, cioè un mero pretesto introdotto in questa legge. L'articolo 12 è quello relativo al modo di elezione dei consigli regionali: poiché non era possibile per la prima elezione del consiglio regionale dare come certo quello che pensate di poter fare, siete stati costretti ad introdurre la circoscrizione circondariale. Non esistendo però il circondario come unità territoriale amministrativa, vi siete riferiti all'omonima circoscrizione giudiziaria; e, poiché essa non corrispondeva precisamente a quella che volete istituire, siete stati costretti ad aggiungere al circondario di Pordenone i due comuni di Erto-Casso e Cimolais, benché facciano parte della circoscrizione del tribunale di Belluno.

BETTOLI. Si tratta però di comuni che hanno sempre fatto parte della provincia di Udine.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. All'articolo 60 il circondario appare in un'altra

veste: come unità di decentramento amministrativo da istituire con legge regionale.

All'articolo 66, infine, il circondario apparirà in una terza veste: come un determinato specifico circondario, quello di Pordenone, che viene istituito con legge costituzionale.

Perciò, nella stessa legge avete avuto la straordinaria capacità di presentarci la stessa figura giuridica in tre tipi diversi: prima con un carattere meramente pretestuoso o comunque di richiamo, di indicazione, di pura e semplice analogia; poi all'articolo 60, in una forma che, anche a volerla considerare legittima ai sensi dell'articolo 129 della Costituzione, ne affida la competenza istitutiva al potere legislativo della regione; infine, nell'edizione di cui all'articolo 66, per cui, in contraddizione con il suddetto articolo 60, si istituisce un determinato circondario con legge della Repubblica, e addirittura con legge costituzionale! (*Interruzione del deputato Roberti*).

Devo richiamare l'attenzione della Presidenza della Camera su anomalie senza precedenti, quali queste di cui sto parlando; anomalie che hanno una motivazione politica; ma che non hanno certamente alcuna giustificazione di carattere giuridico o costituzionale.

A tutte le parti politiche è lecito tentare di far valere la propria volontà attraverso atti legislativi; ma l'atto legislativo in se stesso deve avere il requisito della correttezza. La manovra politica può essere nostra come vostra, può essere scorretta o giudicata tale; in concreto, però, nell'atto legislativo, soprattutto attraverso le leggi costituzionali, vi devono essere le garanzie formali. Voi non potete in una legge, all'articolo 60, dire che il circondario lo volete istituire con legge regionale e all'articolo 66 istituire un circondario con legge costituzionale della Repubblica. Siete tutti molto più capaci e dotti di noi nelle materie giuridico-costituzionali; però, questa volta, pensiamo che i maestri non dico abbiano qualche cosa da imparare dagli allievi, ma una garbata tiratina d'orecchi se la meritino!

Devo aggiungere che l'«oggetto misterioso», cioè il circondario, non è misterioso soltanto da qualche settimana, attraverso i sottili ritrovati della maggioranza. Il circondario, nella storia parlamentare italiana di questo dopoguerra, ha una strana sorte, una strana vicenda che mi permetto di richiamare brevemente. Sono andato a consultare gli atti dell'Assemblea Costituente per vedere se, per caso, il legislatore di oggi avesse tratto

qualche cattiva ispirazione dai costituenti di ieri. Ed è proprio così.

Il circondario, come istituto di decentramento, fu bocciato solennemente dall'Assemblea Costituente il 27 giugno 1947. Ne fa fede il resoconto stenografico di quella seduta, pagina 5229. Il Presidente dice: «Procediamo alla votazione per divisione. Pongo in votazione la formula: «La Repubblica si riparte in regioni». (*È approvata*). Pongo in votazione le parole: «in province». (*Sono approvate*). Pongo in votazione la parola: «circondari». (*Non è approvata*). Si trattava dell'articolo 107 del progetto di Costituzione, diventato poi l'articolo 114 della Costituzione. Infatti nell'articolo 114 non si parla di circondari.

La decisione presa quel giorno dalla Costituente fu convalidata da una chiara dichiarazione del presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, il quale disse: «Vi sono emendamenti che riguardano il circondario... È sembrato al Comitato che i circondari non possano essere messi sullo stesso piano degli enti autonomi, quali la regione, la provincia ed il comune. È sembrato altresì che non sia, quella dei circondari, materia di carattere costituzionale, ma da tener presente e decidere nelle leggi fondamentali sull'amministrazione provinciale e comunale. Si aggiunga che, mettendone nella Costituzione la figura del circondario» (si discuteva allora l'articolo 107, ed egli non sapeva che dopo qualche articolo ce lo avrebbero messo) «potrebbe intendersi come invito ed incoraggiamento a creare — ormai con le province sono quattro — un quinto scaglione burocratico;» (vedeva lontanissimo: vedeva fino al 1962, ma non vedeva al mese di luglio dello stesso 1947!) «sul quale, ripeto, non si vogliono mettere qui dinieghi ed esclusioni, in quanto, in certi casi, può rispondere ad esigenze amministrative; ma si vuol rinviare il tema a sede più meditata ed opportuna».

Dopo di che, il 17 luglio 1947, a distanza di soli venti giorni, il circondario entra nella Costituzione dalla quale era stato scacciato venti giorni prima.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Evidentemente si tratta di un organismo potente!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Deve avere l'«aperti Sésamo!».

E sapete perché vi è rientrato? Perché i circondari si erano organizzati in tutta Italia e, a nome di un glorioso capoluogo di circondario, un costituente che ha fatto parte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

della Camera anche nella scorsa legislatura, al quale esprimo tutta la nostra simpatia anche perché ci viene a trovare molto spesso, cioè l'onorevole Bubbio, prese la parola: in nome delle gloriose tradizioni del circondario di Alba (non dirò che si tratti di tradizioni tartufesche (*Si ride*) nel senso che potrebbe esservi attribuito, ma nel senso più piacevole in cui l'aggettivo può essere usato).

In quella seduta il Presidente disse: « Vi è a questo punto l'emendamento dell'onorevole Bubbio del seguente tenore . . . Ricordo che la Commissione non ha accettato questo emendamento aggiuntivo » (evidentemente la Commissione si era dimenticata di aver respinto un identico emendamento, già respinto dalla Costituente, che era pertanto precluso) « non per una ragione di principio, ma in quanto non ritiene che tale specificazione possa essere inserita nel testo costituzionale ».

L'onorevole Carbonari dichiarò: « Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Bubbio e prendo atto della spiegazione data dall'onorevole Ruini ». Altro mistero è la faccenda strana (andate a leggere il commento del Falzone-Palermo-Cosentino a pagina 342) di questa spiegazione data dall'onorevole Ruini che non esiste nei verbali dell'Assemblea Costituente. E, allora, dalla risposta che l'onorevole Carbonari ha dato si è potuto intuire quale fosse il chiarimento offerto dall'onorevole Ruini, in base al quale si deve successivamente intuire come in un secondo tempo l'istituto del circondario è stato inserito nella Costituzione. E sèguita l'onorevole Carbonari:

« La regione ha la competenza di legiferare in materia di decentramento . . . voterò, pertanto, a favore dell'emendamento dell'onorevole Bubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bubbio. (*È approvato — Applausi al centro*) ».

Si vede che la faccenda del circondario piaceva molto al centro. In nome delle gloriose tradizioni di Alba, allora, e oggi in nome dei tentativi che si fanno per chiarire la faccenda piuttosto imbrogliata esistente in provincia di Udine, si continua, attraverso proposte di questo genere, a forzare la mano del legislatore . . . (*Interruzione al centro*).

Adesso vengo alla provincia, perché la storia della provincia riguarda anche i socialisti. Noi siamo stati e saremo sempre favorevoli alle province e, quindi, ha perfettamente ragione l'onorevole Roberti quando si duole che ancora non sia stato introdotto un

emendamento che riguardi tale questione. (*Interruzione del deputato Roberti*). Onorevole Roberti, non a tutto si può arrivare, a parte il fatto che questo oggetto misterioso del circondario è stato inserito all'articolo 60, con richiamo all'articolo 66. Quando giungeremo a tale articolo, vedremo come si potrà risolvere decorosamente questo grave problema che l'istituenda regione ha fatto sorgere in provincia di Udine.

Per quanto riguarda la provincia, mi permetta, onorevole Luzzatto, di osservare che secondo me si tratta, da parte socialista, in questo momento, di una manovra politica per due motivi: primo, perché in merito alla provincia voi dite oggi cose, e mi è facile documentarlo, diametralmente opposte nei confronti di quelle che dicevate all'Assemblea Costituente.

LUZZATTO. Non per la regione Friuli-Venezia Giulia.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Voi dite oggi sulla provincia cose opposte a quelle che dicevate all'Assemblea Costituente. Quindi, non posso ritenere che sia per voi un problema di principio o di programma. Ho la sensazione e l'impressione documentata e documentabile che si tratti di un problema, rispettabile, di opportunità politica, cioè di manovra politica. In secondo luogo (l'onorevole Luzzatto non se ne deve dispiacere, stiamo esprimendo giudizi politici), quando ella in questo momento dice: noi vogliamo sopprimere la provincia, però soltanto nella regione Friuli-Venezia Giulia (per carità! Non abbiamo intenzione di mettere in questo momento in discussione il problema dell'ente provincia), io non ci credo. Sono perfettamente convinto che il partito socialista, giustamente dal suo punto di vista, attraverso quella che è la politica del carciofo che l'onorevole Nenni vuole mangiare un po' troppo in fretta (è pericoloso perché vi sono carciofi con spine e carciofi senza spine), vuole arrivare all'articolo 60 di questa legge con la soppressione della provincia nella regione Friuli-Venezia Giulia. Ma io non dimentico che quando si trattò di condurre in Sicilia una certa polemica intorno all'ente provincia e ad consorzi dei comuni, il partito socialista (anche allora, solo relativamente alla Sicilia, per carità!), insieme con il partito comunista ha sostenuto, dal suo punto di vista e per i suoi interessi, quelle polemiche per tentare di giungere alla soppressione dell'ente provincia.

Ecco perché, senza fare alcuna offesa a nessuno - siamo in tema di manovre po-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

litiche lecitissime — non credo al partito socialista quando afferma che questa proposta l'ha avanzata soltanto per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, per la sola regione, per fortuna, di cui in questo momento si sta discutendo.

Questo è però un momento legislativo — e vorrei richiamare su ciò una volta tanto l'attenzione dei colleghi più responsabili della maggioranza — determinante dal punto di vista della legislazione regionale, perché, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe precedere l'altro momento legislativo ancora più importante, nel quale dovremmo occuparci delle famose leggi-quadro e delle leggi di completamento che occorrono (soprattutto la legge finanziaria) per giungere alla realizzazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario. Quando oggi la volontà dei gruppi politici che concorrono a formare la maggioranza si esprime in questo modo su un problema che tornerà al nostro esame tra qualche mese, noi non possiamo non restare allarmati. Vi avvertiamo che la battaglia che stiamo conducendo contro la regione Friuli-Venezia Giulia non è che un pallido accenno nei confronti di quella che condurremo quando verranno al nostro esame (se il Governo sarà ancora in piedi, e speriamo di no), i provvedimenti relativi alla istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Questi sono i motivi per i quali dubitiamo. Quanto ai precedenti, onorevole Luzzatto, mi permetto di citarne uno solo, importante e autorevole.

L'onorevole Targetti presentò all'Assemblea Costituente un ordine del giorno in favore dell'ente provincia. Io ho trascritto alcune sue brillanti e interessanti dichiarazioni. Assemblea Costituente, resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 1947, pagina 5220. Targetti: « Intendiamo che sia conservata la provincia come ente autarchico dotato di autogoverno. Immagino che nessuno avrà obiezioni da fare circa la nostra facoltà di illustrare, se occorresse, questa parte del nostro emendamento, ma noi abbiamo la fortuna di non trovare più oppositori alla conservazione della provincia ».

LUZZATTO. Questo vi può tranquillizzare per quanto riguarda tutto il resto del paese.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Quando un partito muta avviso in ordine a questioni programmatiche, noi non possiamo essere tranquilli; e nemmeno può essere tranquilla la parte seria ed attenta della pubblica opinione, perché si istituisce, in ordine ai programmi, un principio di opportunismo

e di permanente irresponsabilità, che rende insidiosa la vostra manovra e attenta e preoccupata la nostra vigilanza, onorevoli colleghi del partito socialista. Noi preferiamo trovarci di fronte alle permanenti e rispettabili posizioni di fondo, anche le più lontane dalle nostre anche le più antitetiche alle nostre. Il regionalismo del partito repubblicano e della stessa democrazia cristiana rappresenta una posizione rispettabile così come credo che lo sia la nostra permanente difesa dell'ente provincia. Ma quando vediamo uomini eminenti di un altro partito, nella fattispecie di quello socialista, mutare posizione non in ordine al problema dei rapporti politici contingenti, alla fiducia o alla sfiducia nel governo o in uomini di governo, o al passaggio dalla maggioranza alla opposizione, ma in ordine ai problemi dello Stato italiano nella sua organizzazione, intorno ai problemi di principio e di fondo di questo genere, allora dobbiamo dire che non ci troviamo di fronte ad una tradizione, a un principio, ma al cospetto del permanente tentativo di inserire nella vita del nostro paese un elemento di disgregazione, di disordine, di confusione, un elemento di opportunismo. Quando il partito socialista così si comporta, possiamo ritenere che vada alla ricerca delle posizioni di potere e basta. Questa è la realtà che risulta dal confronto fra le vostre vecchie posizioni programmatiche e le nuove o nuovissime. Padronissimi di mutare avviso, ma non potete con ciò non determinare il controllo e la reazione, prima di tutto morale, di altri settori politici quale il nostro.

Sentite l'onorevole Targetti edizione 1947, con tutto il riguardo nei confronti di questo collega di cui abbiamo apprezzato tante volte la spregiudicata sincerità anche nei confronti del suo stesso partito politico. Non so se l'onorevole Targetti in questo momento si sentirebbe di sostenere determinate tesi. Penso, comunque, che avrebbe la franchezza di ripetere probabilmente quello che diceva allora e non si associerebbe facilmente, come fanno altri del suo partito, a posizioni che probabilmente non sentono.

Diceva allora l'onorevole Targetti: « Ricordiamo che, nella elaborazione del progetto di Costituzione da parte della Commissione dei 75, alla povera provincia fu celebrato un funerale, un funerale di terza classe. A seguire il mesto corteo mi trovai solo con i colleghi Bozzi e Fuschini ». Invece adesso il funerale, non di terza ma di prima classe, perché i socialisti fanno parte della maggioranza, lo vorrebbero celebrare all'ente pro-

vincia proprio i colleghi di gruppo dell'onorevole Targetti. E continuava: « Questo mi permetto di osservare, per richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea sopra la necessità di una ponderazione prima di prendere deliberazioni in questa materia. Se si fosse venuti allora ad una decisione, la provincia sarebbe stata senz'altro soppressa. Oggi tutti la vogliono conservare. Oggi è avvenuta non una modificazione, ma una conversione della situazione ».

Adesso è avvenuta un'altra conversione della situazione. Di conversione in conversione! (*Commenti*).

E continuava l'onorevole Targetti:

« Ralleghiamoci del risultato ottenuto. Non indaghiamone le cause, anche per metterci al sicuro da qualsiasi tentazione di malignazioni politiche ». Invece oggi le malignazioni politiche le fanno altri e i socialisti non sono affatto al sicuro dalle malignazioni politiche altrui, perché gli altri dicono la verità e i socialisti fanno l'ennesima cattiva figura.

« È certo, da quanto ci risulta, che ormai vi è un pieno accordo » — diceva ancora l'onorevole Targetti — « sulla necessità di conservare la provincia. Non si trova più nessuno che sostenga, come una volta si ripeteva da tante altre parti, che la nascita della regione deve portare come conseguenza questa specie di strangolamento della provincia ».

Quindi, anche in ordine allo specifico problema della nascita della regione, il partito socialista si esprimeva così.

Ed allora, per concludere, devo dire che ho sentito che i socialisti non insisteranno su questi emendamenti. Ne sono lieto, se è vero, e me lo auguro. Ma se per caso il gruppo socialista non insistesse su questo emendamento per presentarne un altro analogo, o comunque intendesse risollevarlo il problema in occasione dei successivi articoli, allora dovrei invitarlo in questo momento con tutta cortesia ad esprimere chiaramente fino in fondo il suo pensiero; e dovrei del pari invitare i colleghi del partito di maggioranza relativa ad assumersi le loro responsabilità. Non credo che l'onore di avere il partito socialista nella maggioranza debba indurre o possa costringere la democrazia cristiana a venire essa pure meno ai fondamentali doveri nei confronti dei suoi programmi, delle sue rispettabili tradizioni e dei suoi impegni di governo e di Stato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda le osservazioni generali sull'articolo, non mi pare che a proposito del circondario che l'onorevole Almirante ci ha descritto e sul quale ci ha intrattenuto in modo molto piacevole, rammentandone la fatalità nei precedenti della Assemblea Costituente, ci sia molto da dire. (*Si ride*).

Perché tanto strepito se un istituto, come quello del circondario, nascosto tra le pieghe della Costituzione, viene da noi ora riesumato per sistemare una situazione difficile, che esso è idoneo a risolvere ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il fine giustifica il circondario !

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Né ha peso l'osservazione che se nell'articolo 60 l'istituzione dei circondari è affidata alla competenza della regione, noi non dovremmo ora creare, nello statuto, quello di Pordenone. Perché noi nello statuto, creandone uno, non togliamo alla regione il potere di crearne altri.

Più approfondita deve essere la trattazione dell'emendamento sostitutivo Luzzatto come di quello Roberti. L'emendamento Luzzatto ci trova assolutamente dissenzienti, non soltanto per ragioni di impostazione programmatica ma anche per considerazioni di carattere contingente locale. È inutile dire quali sono le ragioni di carattere programmatico: le ha già anticipate e precisate l'onorevole Almirante, con il quale in questa materia, almeno in parte, concordiamo.

Innanzitutto non possiamo consentire che, con riferimento a questa regione e basandoci su alcuni aspetti particolari di essa, si addivenga a una riforma della struttura della sua organizzazione territoriale che potrebbe avere riflessi anche altrove.

Non possiamo perciò accettare che, sia pure limitatamente a questa regione, vengano abolite le province. Ciò è contrario alla Costituzione, che vuole che la Repubblica si divida in regioni, province e comuni. Inoltre siamo contrari perché alla provincia si riconnette, oltre che l'organizzazione autarchica, quella amministrativa, con riflessi politici sui quali non desideriamo interferire.

L'onorevole Luzzatto ci trova dissenzienti anche quando afferma che è la regione che non comporta un ordinamento provinciale, che è la regione che è composta in un determinato modo, da un grosso Friuli e da una piccola Venezia Giulia, comprendente oltre Trieste, che è soltanto una città, la provincia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

di Gorizia (che non è poi tanto piccola, perché ha 25 comuni).

MARANGONE. È la più piccola d'Italia dopo Aosta.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. È comunque una provincia che ha una sua consistenza territoriale: 467 chilometri quadrati. Resta il problema relativo alla mutilazione di Trieste. Ma essa, pur avendo soltanto sei comuni, è una grossa città di 300 mila abitanti, quindi anche dal punto di vista della organizzazione territoriale locale non fa sorgere la questione che si è voluta adombrare.

Onorevole Luzzatto, dal punto di vista dei principî politici siamo contrari, ma dal punto di vista della politica contingente dobbiamo essere ancora più contrari, perché accettando in questo momento la sua proposta, nella povera provincia di Udine metteremmo una mina che la distruggerebbe completamente. Se, nella costituzione della regione, alle province dovessimo sostituire i proposti liberi consorzi di comuni, Udine, che aveva aspirazioni di capoluogo, si vedrebbe spezzata in diverse entità territoriali, ciò che evidentemente significherebbe la distruzione di una così bella provincia: una maniera di ricompensare in modo straordinariamente ingiusto quelli che sono sacrifici che, sul piano storico e nazionale, la provincia di Udine è disposta ad accettare per concorrere al riordinamento dei territori di confine nel nuovo assetto regionale.

Ancora più dissenzienti ci trova, poi, la proposta per quanto riguarda in se stessa la questione dei liberi consorzi. Questi sono per noi cosa assolutamente inaccettabile, in quanto rappresentano una forma anarcoide di organizzazione statale, che presuppone una abolizione totale dell'attuale struttura provinciale. Figuriamoci che cosa potrebbe accadere in Italia se affidassimo alla sola volontà locale la formazione di unità pluricomunali attraverso un agglutinamento spontaneo. Sarebbe veramente l'anarchia amministrativa. I liberi consorzi, salvo quelli creati per esigenze particolari di alcuni comuni, rappresentano forme utopistiche di organizzazione statale, delle quali non si è riusciti a fare, sul piano generale, alcuna esperienza, nemmeno nella regione siciliana, ove nelle province abolite, si è cercato di suscitare per legge l'interesse dei comuni a riunirsi in consorzi. Non si è avuto sinora, dal 1955 in cui la legge regionale sui consorzi fu pubblicata, la creazione di nessun libero consorzio generale di comuni siciliani.

Perciò vorrei pregarla, onorevole Luzzatto, di ritirare il suo emendamento. Noi stiamo mandando avanti faticosamente una legge nella quale crediamo e che serve, in una determinata situazione storico-politica, a risolvere problemi di alto interesse; desideriamo quindi sgombrare il cammino di questa legge. Siamo stati tanto concordi nel volere portare sul piano della discussione, uniti insieme noi e voi per arrivare ad una conclusione rapida. Quindi non è il caso di creare una questione così grave e suscettibile di ritardare l'approvazione della legge, come potrebbe essere quella che si concreta nel suo emendamento.

Quanto all'emendamento Roberti, la maggioranza della Commissione è parimenti contraria, perché in definitiva si vorrebbe con esso, sia pure ritoccando molto modestamente la forma, modificare la norma in un senso che urta con quelli che sono i principî informatori già accolti della legge in discussione. Si vorrebbe infatti che la legge regionale potesse intervenire solo nei confronti dei comuni e non delle province, mentre non vi è ragione per non delegare alla regione anche l'ordinamento delle province, per quella parte della competenza legislativa delegata dallo Stato alla regione, secondo quanto previsto nello stesso statuto, e in una parte che ha già riportato l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ancora una volta il Governo concorda con il relatore per la maggioranza, ma ritiene di dover aggiungere qualche osservazione anche per dire che se è d'accordo sulle conclusioni non lo è del tutto sulle motivazioni addotte dall'onorevole relatore.

Devo ringraziare l'onorevole Almirante per il richiamo all'origine della norma costituzionale sul circondario, origine dovuta all'iniziativa di un illustre collega, mio conterraneo, l'onorevole Bubbio.

Ella sa, onorevole Almirante, che io appartengo alla provincia di Cuneo, che ella conosce molto bene.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi legano ad essa dei ricordi. (*Si ride*).

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dispiace che un giorno non abbia avuto la cortese ospitalità, che, come persona, lasciando da parte la politica, ella meritava. Devo darle atto che in un giornale di Roma ella ha fatto tuttavia l'elogio delle bellezze della mia città...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.
Elogio meritato.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio*. ...e della provincia «granda», la quale non può non volere e non difendere l'istituto omonimo, essa che si ritiene la provincia per antonomasia. Si capisce perché l'onorevole Bubbio propose alla Costituente la ricostituzione del circondario: i cittadini di Cuneo, di Saluzzo, di Mondovì e di Alba hanno sempre tenuto a difendere, ad un tempo, l'unità di questa provincia e la caratterizzazione, attraverso il circondario, di interessi più ristretti ma reali. Il che ci riporta un po' alla situazione di Pordenone nei confronti della provincia di Udine: anche là il circondario può soddisfare una esigenza.

Riferendomi a quanto ha detto l'onorevole Rocchetti e all'emendamento Luzzatto, devo dire che non è vero che non vi siano dei precedenti. Vi sono. I liberi consorzi dei comuni se non sono nati in Sicilia, onorevole Rocchetti, sono sorti nella provincia di Cuneo ed esistono ora anche altrove. Sono i consorzi permanenti di comuni nelle valli alpine, comunità montane riconosciute dalla legge 10 giugno 1955, n. 987, della quale va merito particolare al mio illustre predecessore, l'onorevole Lucifredi.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. In aggiunta alle province, non in sostituzione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I nostri consorzi delle valli alpine (e ve ne sono in tutto l'arco alpino, ed alcuni, quali la Comunità cadorina e la Comunità carnica, hanno riferimenti storici che risalgono al medio evo) non si fondano, come in Sicilia, su dati puramente demografici, al di sotto o al di sopra di un certo numero di abitanti, ma, come dice l'articolo 12 della legge che ho prima citato, sul concetto di zona territoriale, avente carattere di omogeneità geografica, economica e sociale. Tale zona è delimitata da un organo statale, qual è la commissione consuaria centrale.

Parlare di circondario ha senso se si tratta dell'organizzazione amministrativa della zona e delle competenze che ad essa si possono decentrare. Non quindi il circondario puramente amministrativo e gerarchico che si esprimeva essenzialmente nella viceprefettura, ma il circondario espresso dal consorzio di comuni organizzati nella zona.

Ecco quindi come il circondario può giustificarsi nei fini e nella struttura, senza

attentare alla coesistenza della provincia. Il Governo di conseguenza esprime parere negativo nei confronti dell'emendamento dell'onorevole Luzzatto inteso a sopprimere le province, e così pure dell'emendamento dell'onorevole Roberti, sottolineando per l'onorevole Luzzatto che l'interpretazione che ho dato del consorzio dei comuni possa legarsi a quella anche da lui sostenuta e che, per questa parte almeno, non contrasta con la funzione dei liberi consorzi da lui auspicati, né con l'istituzione eventuale del circondario di Pordenone.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. No, signor Presidente. Il modo e gli argomenti usati dall'onorevole relatore per la maggioranza mi pongono in difficoltà, giacché proprio per quegli argomenti io dovrei insistere. Ma l'onorevole Almirante è bene informato ed esattamente ha anticipato che non avrei insistito. Di fatto io non insisto, ma per altri motivi.

Il nostro punto di vista in questo caso — che non intende coprire manovre di sorta: ciò sia ben chiaro — offre una soluzione o, se volete, copre, ecco quello che copre, una soluzione del problema della regione e delle sue ripartizioni interne.

Questa questione, onorevoli colleghi, la ritroveremo all'articolo 67. Noi viceversa offriamo una soluzione democratica generale, al posto di una soluzione di contrapposizione. Era una soluzione corrispondente alla situazione di fatto di questa regione, una soluzione equa, la nostra.

Ripeto che non insistiamo per la votazione per un alto senso di responsabilità, perché non vogliamo che in tal modo sia pregiudicata una questione di fondo che tornerà in esame in futuro sulla base dell'esperienza, e sarà riproposta dalla regione stessa. Se ci fosse chiesto di recedere perché non si considerava ancora matura la questione, perché si vuole rimetterla a studio ulteriore e a indicazioni di esperienza, noi avremmo aderito, così come appunto — l'ho già affermato — rinunziamo a far porre in votazione il nostro emendamento proprio per una considerazione di questo genere; ma teniamo a riaffermare che non è che a ciò ci si sia risolti per le argomentazioni addotte dall'onorevole Rocchetti.

Sta di fatto, ad ogni modo, che il nostro emendamento avrebbe offerto una soluzione idonea sotto il profilo generale, in quanto avrebbe sottratto il problema della riparti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

zione territoriale interna della regione ai contrasti di natura locale, inquadrandolo in una impostazione di principio assolutamente conforme a tutto il complesso di ciò che abbiamo inteso statuire, e senza che ciò avesse od abbia nulla a che vedere con la questione generale delle province nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e, per quanto riguarda i comuni, dalle leggi della regione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

« Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire alle parole « in armonia con i », le parole « e informandosi ai ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 61 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella I Commissione:

« Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) » (3969).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla I Commissione (Affari co-

stituzionali) in sede legislativa, con il parere della II e della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se è a conoscenza che a Ginevra, centro di notevole importanza per le relazioni economiche italo-svizzere, la camera di commercio italiana ha una sede assolutamente inadeguata per soddisfare le esigenze relative all'incremento dei traffici di quel cantone con il nostro paese;

se è a conoscenza, inoltre, che negli stessi locali della camera di commercio si trova anche ospitato l'ufficio dell'E.N.I.T., il che rende più difficile e confuso il funzionamento dei servizi della camera di commercio.

« Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché la camera di commercio italiana a Ginevra abbia una sede più funzionale e più degna.

(4967) « CRUCIANI, ANGIOY, ROBERTI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza del decreto, emesso dalle autorità jugoslave e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del 1962 n. 2143, della circoscrizione comunale di Capodistria, con il quale vengono dettate nuove disposizioni in materia di polizia mortuaria circa l'uso dei terreni cimiteriali per le sepolture comuni e per le tombe di famiglia.

« Con tali disposizioni si potrà arrivare facilmente all'espropriazione dei terreni su cui sono poste tombe a diritto perpetuo, poiché ai proprietari di tali tombe viene imposta una specie di nuova tassa di 5 mila dinari per metro quadrato di terreno per 10 anni, ridotta a dinari 2 mila per metro quadrato per il periodo successivo.

« Ora molti proprietari di tombe a diritto perpetuo sono morti e non hanno eredi o i loro eredi, come anche la gran parte degli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

altri proprietari, sono profughi non in grado di pagare le somme richieste (e moltissimi non sono e difficilmente potranno venire a conoscenza delle nuove disposizioni sopra richiamate).

« L'interrogante fa, inoltre, presente che con l'esproprio dei terreni e con il conseguente abbattimento delle tombe le autorità jugoslave indirettamente inferiscono un altro colpo all'italianità dei territori istriani, di cui restano a tutt'oggi chiarissima testimonianza le iscrizioni tombali, anche dopo l'imponente esodo delle popolazioni giuliane. (24506) »

« BOLOGNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di dover accogliere la richiesta, più volte formulata, del comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza), tendente ad ottenere i contributi statali per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione « Ioggi ». (24507) »

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale è lo stato della pratica riguardante l'erezione in comune autonomo di Cittadella del Capo, frazione di Bonifati, provincia di Cosenza; pratica promossa nel 1953 del consiglio comunale di detto comune e di cui non si sono più avute notizie dalla fine del 1957, epoca in cui il Ministero chiese alla prefettura di Cosenza il riparto economico dei beni tra il comune di Bonifati e l'erigendo comune di Cittadella del Capo.

« Quanto sopra tenendo presente che il tempo trascorso inutilmente è ormai veramente eccessivo, mentre l'importanza che il provvedimento riveste per la popolazione locale imponeva ed impone una sollecita definizione della pratica. (24508) »

« CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, sul deragliamenti verificatosi l'11 luglio 1962 alla ferrovia Circumvesuviana di Napoli. L'interrogante chiede, altresì al ministro di conoscere se, anche in relazione a tale grave ultimo episodio, non si intenda finalmente imporre in questa azienda a partecipazione statale la riorganizzazione di tutto l'esercizio con l'eliminazione delle manchevolezze oggi esistenti, delle quali è responsabile la direzione aziendale, prodiga in spese e attività non documentate e soprattutto impegnata in questi anni in un'assurda azione antidemocratica contro i lavoratori, an-

ziché seriamente sollecita dei problemi del traffico, che oggi si manifestano in tutta la loro drammaticità.

(24509)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali iniziative abbia preso o intende prendere in relazione alla grave situazione in cui vengono a trovarsi le maestranze della miniera di pirite, detta della Val Imperina della società Montecatini, sita in comune di Rivamonte (Belluno), in seguito ai licenziamenti iniziatisi nella primavera del 1961 ed ai trasferimenti in altre sedi.

« Oltre al grave danno derivato alle famiglie degli operai, si determina, con lo smantellamento della miniera, un grave danno per l'intera zona e per l'economia della provincia di Belluno, già notevolmente provata.

« Tutto questo contrasta con gli sforzi per raggiungere l'obiettivo dell'industrializzazione delle aree depresse e per evitare lo spopolamento della montagna.

« L'interrogante chiede di conoscere in particolare se il ministro non intenda adoperarsi perché, usufruendo delle leggi in vigore per le località economicamente depresse, la stessa Montecatini o altre società siano sollecitate a creare nella zona altre fonti di lavoro.

(24510)

« DE MICHELI VITTURI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere per quale ragione non è stata ancora liquidata la pensione di reversibilità ordinaria alla signora Botteghi Gina, vedova Scotto (posizione numero 1778521 P.P.) decretata con deliberazione n. 17742 del 10 luglio 1961.

(24511)

« DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali iniziative abbia preso o intenda prendere onde eliminare l'odiosa speculazione determinatasi, a seguito della sistemazione del personale fuori ruolo, fra coloro che risultavano pagati con gli stanziamenti del Ministero e quelli che figuravano, invece, pagati con i fondi della cassa, tenendo conto che la differenza di stato era più formale che sostanziale, dato che tutti erano stati assunti con le stesse modalità, nella stessa epoca e svolgevano uguali mansioni, alternandosi nello svolgimento dei singoli incarichi. (24512) »

« MAROTTA MICHELE ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se sia stata disposta l'applicazione delle provvidenze di cui alle leggi 21 luglio 1960, n. 709 e 25 gennaio 1962, n. 11, a favore dei coltivatori agricoli della Valle Camonica (Brescia), che in seguito all'alluvione del settembre 1960 ebbero a subire gravissimi danni.

« Osserva l'interrogante l'urgenza di un aiuto, al fine di evitare che anche motivi psicologici contribuiscano ad aggravare la tendenza all'esodo rurale dalle zone montane.

(24513)

« ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga utile prevedere la conclusione di un accordo di collaborazione tra la Radio-TV. italiana e quella ungherese, il che favorirebbe una più intensa collaborazione culturale fra i due paesi, particolarmente nel campo musicale e operistico, e potrebbe consentire, peraltro, un maggiore interesse ed una maggiore diffusione della lingua italiana fra la popolazione ungherese, tenuto in considerazione il sempre crescente numero di cittadini ungheresi — specie nel campo studentesco — che s'interessa alla lingua italiana; e se, a tal scopo, non voglia disporre perché vengano studiati i termini dell'accordo di collaborazione recentemente firmato fra la Radio-TV. francese e quella ungherese.

(24514)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, cui è stata riconosciuta l'anzianità 20 dicembre 1951, nella qualifica di archivista per effetto della legge del 1957 n. 270, non sia stata, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, valutata detta anzianità; al contrario è stata considerata, a tali effetti, l'anzianità 5 giugno 1955 con notevole danno giuridico ed economico degli interessati.

(24515)

« CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del mutuo relativo al bilancio 1962 del comune di Canolo.

« L'interrogante fa presente l'urgenza della emissione del decreto, visto le precarie condizioni finanziarie del comune.

(24516)

« FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga illegittima l'applicazione, nei riguardi dei sottufficiali sfollati che abbiano assunto impieghi presso lo Stato o altri enti pubblici, delle limitazioni previste dal legislatore con riferimento ai pensionati.

« Quanto sopra in considerazione che tali limitazioni non sono più applicate in sede di trattamento corrisposto agli ufficiali sfollati, a seguito della nota decisione del 5 luglio 1961, n. 400, della IV sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato precisato che " il trattamento corrisposto all'ufficiale sfollato non è assimilabile al trattamento di quiescenza; pertanto, a tale trattamento ed agli elementi che lo compongono non sono applicabili le limitazioni poste dal legislatore con riferimento al trattamento di pensione ".

(24517)

« DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali non sono stati banditi tutti i concorsi per il posto di direttore degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, come, ad esempio, quelli per l'Istituto di entomologia agraria di Firenze e per l'Istituto bacologico di Padova, i cui ex direttori sono già da qualche anno fuori ruolo per limiti di età ed il posto è vacante, mentre per altri istituti del genere il relativo concorso è stato bandito con celerità.

(24518)

« DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se, in considerazione della inestimabile bellezza naturale di cui sono dotate, non ritenga opportuno disporre la sollecita valorizzazione turistica delle isole di Favignana e di Pantelleria, le quali, poste al centro del Mediterraneo, costituiscono due autentiche perle e naturale punto di confluenza di movimenti turistici nel Mediterraneo.

« L'interrogante fa presente che la richiesta valorizzazione delle due isole sarebbe per l'economia turistica nazionale un ottimo investimento, nel quadro delle iniziative annunciate dal Governo in occasione della recente discussione sul bilancio dello stesso Mi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

nistero del turismo, e porterebbe indubbiamente un soffio di prosperità e di benessere alle popolazioni delle due isole, che tanto soffrirono per le dure vicende belliche nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.

(24519)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa al progetto di sistemazione dei demani montani del comune di Canolo, per cui il corpo forestale competente ha già presentata relazione nell'ottobre 1961 e altra volta è stata svolta sollecitazione.

(24520)

« FIUMANÒ ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

La seduta termina alle 19,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma (3881) — *Relatori:* Ripamonti, *per la maggioranza;* Biaggi Francantonio, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori:* Rocchetti, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (*Approvato dal Senato*) (3680) — *Relatore:* Bianchi Fortunato.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069);

e delle proposte di legge:

ORLANDI: Estensione alle provincie con reddito inferiore alla media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord (*Urgenza*) (774);

GRILLI ANTONIO: Estensione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa, riguardante le aziende industriali e le imprese artigiane, alle provincie di Macerata, Ancona e Pesaro (810);

DE' COCCI ed altri: Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (*Urgenza*) (819);

GUADALUPI ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli Enti interessati alla partecipazione dei consorzi (1822);

RESTA: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

SCARLATO e VALIANTE: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634);

— *Relatore*: Riccio.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore*: Piccoli.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, per la maggioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza.

9. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, per la maggioranza; Venegoni e Bettoli, di minoranza.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237)

— *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 112, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI